

N. 456

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, e adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE

(Parere ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 15 settembre 2017)



*La Ministra
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/II/XVII/D310/17

Roma, 15 settembre 2017

Signor Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, e l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 – Legge di delegazione europea 2015, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri l'8 settembre 2017.

In considerazione dell'imminente scadenza della delega, Le segnalo, a nome del Governo, l'urgenza dell'esame del provvedimento da parte delle competenti Commissioni parlamentari pur se privo del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che mi riservo di trasmettere non appena sarà acquisito.

Anna Finocchiaro

Anna Finocchiaro

Sen. Pietro GRASSO
Presidente del Senato della Repubblica
ROMA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

1. Premessa

Il regolamento (UE) n. 1169/2011 ha operato un complessivo riassetto della normativa previgente in quanto a partire dal 13 dicembre 2014 sono state abrogate le preesistenti direttive e modificati i regolamenti n. 1924/2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e n. 1925/2006, sull'aggiunta di vitamine e minerali.

Le disposizioni di molte delle direttive confluite nel regolamento e dallo stesso abrogate erano state già recepite nell'ordinamento nazionale tramite il decreto legislativo n. 109 del 27 gennaio 1992, recante *"Attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari"*, di seguito anche "D.Lgs. n. 109/1992".

La nuova formulazione organica data dal regolamento (UE) n. 1169/2011 in materia di etichettatura e l'ampliamento della materia trattata impongono l'emanazione, da parte del Governo, di un provvedimento sanzionatorio delle violazioni degli obblighi previsti dallo stesso regolamento, risultando superato l'impianto sanzionatorio previsto dal decreto legislativo n. 109/1992.

Va tenuto conto, soprattutto, del nuovo concetto di responsabilità introdotto all'art. 8 del regolamento (UE) n. 1169/2011, che individua un unico soggetto responsabile delle informazioni sugli alimenti riportate in etichetta, laddove il decreto legislativo n. 109/1992 ne individuava uno da indicare facoltativamente fra il fabbricante, il confezionatore o il venditore dell'alimento.

Occorre tener conto anche della rilevanza posta dal regolamento (UE) n. 1169/2011 alla correttezza delle informazioni fornite al consumatore, soprattutto in materia di allergeni ed in materia nutrizionale.

A seguito dell'applicazione del regolamento (UE) n. 1169/2011 perdono, inoltre, di efficacia alcune disposizioni nazionali contenute nel decreto legislativo n. 109 del 27 gennaio 1992, norma quadro in materia di etichettatura, in quanto le stesse risultano assorbite o superate dal regolamento stesso.

L'articolo 38, paragrafo 1 del regolamento dispone che *"Quanto alle materie espressamente armonizzate dal presente regolamento, gli Stati membri non possono adottare né mantenere disposizioni nazionali salvo se il diritto dell'Unione lo autorizza"*. Ai sensi del medesimo articolo 38 del regolamento, le disposizioni del D.Lgs. n. 109/1992 che riguardano materia armonizzata dal regolamento non sono dunque più applicabili.

Possono, invece, essere mantenute le disposizioni del D.Lgs. n. 109/1992 non armonizzate dal regolamento o che rientrano nelle materie la cui disciplina è stata espressamente demandata agli Stati membri.

Si rende, pertanto, necessario aggiornare le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 109/92, che già costituiscono attuazione del Capo VI del regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio



n. 1169 del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, in particolare del suo articolo 44.

Il presente decreto reca, pertanto, la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 1169/2011, abroga le disposizioni del D.Lgs. 109/1992 divenute inapplicabili in quanto materia armonizzata dal predetto regolamento UE ed al contempo adegua le disposizioni non armonizzate del D.Lgs. n. 109/1992 alle prescrizioni del regolamento stesso, riproponendole nel nuovo articolato anche relativamente agli aspetti sanzionati.

Nello specifico, il contenuto degli articoli 13, 15, 16 e 17 del D.Lgs. n. 109/1992, opportunamente aggiornato e rivisto alla luce del Regolamento UE, viene trasfuso negli articoli 17, 18, 19 e 20 del presente decreto, con la previsione delle relative sanzioni.

Si rendono infatti necessarie, oltre alle correzioni terminologiche ed ai richiami giuridici aggiornati al regolamento, anche alcune modifiche da apportare, alla luce dei nuovi obblighi informativi sugli allergeni. Vengono chiariti, infatti, i nuovi obblighi relativamente alle informazioni sugli allergeni negli alimenti non preimballati nonché viene inserito il richiamo corretto dell'art. 44 del regolamento nei casi in cui il testo si riferisca ai prodotti del campo di applicazione del medesimo articolo 44.

Per quello che riguarda specificamente l'introduzione degli obblighi informativi sugli alimenti non preimballati forniti dalle collettività, viene riportato il contenuto della circolare n.0003674-P del 6.02.2015 del Ministero della Salute, dando con ciò forza di legge alle disposizioni ivi contenute circa le modalità di adempimento del precetto introdotto con l'art. 44 del regolamento e rendendo al contempo sanzionabili le violazioni a tali disposizioni.

1. I principi della delega

Lo schema di decreto legislativo in esame è stato predisposto in attuazione della delega prevista dall'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170, recante "*Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015*", il quale delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del reg. (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e della direttiva 2011/91/UE relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare, anche mediante l'eventuale abrogazione delle disposizioni nazionali relative a materie espressamente disciplinate con la normativa europea. Il citato articolo 5 reca, altresì, due criteri specifici di delega. Con il presente schema di decreto legislativo si dà attuazione al criterio di cui al comma 3, lettera b), che prevede di demandare la competenza per l'irrogazione delle sanzioni amministrative allo Stato, con individuazione, quale autorità amministrativa competente, del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; la finalità è quella di disporre di un quadro sanzionatorio di riferimento unico e di consentire un'applicazione uniforme delle sanzioni a livello nazionale, evitando sovrapposizioni tra autorità. All'altro criterio di delega, di cui al comma 3, lettera a), che concerne la previsione dell'indicazione obbligatoria in



etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o di confezionamento, si darà attuazione mediante separato decreto legislativo.

Riguardo ai principi della delega di cui all'art. 32 della legge n. 234/2012, si fa presente che, trattandosi di violazioni connesse ad obblighi informativi, sono state previste solo sanzioni di natura amministrativa, essendo già disciplinate le fattispecie penali ricorrenti in materia dagli articoli 515 e 517 del codice penale.

Non avendo disposto ulteriori violazioni di natura penale, non è stata prevista un'ammenda alternativa al caso dell'arresto, né sono state previste, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 e la relativa competenza del giudice di pace.

Non sono state previste, inoltre, le sanzioni amministrative accessorie costituite dalla sospensione fino a sei mesi e, nei casi più gravi, dalla privazione definitiva di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione.

Conformemente ai principi della delega, che individua dei limiti minimi e massimi dell'importo della sanzione, sono state previste sanzioni amministrative del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro. I limiti edittali sono infatti ricompresi tra euro 500 e euro 40.000.

Nell'ambito di tali limiti minimi e massimi sono stati individuati 5 scaglioni di diverso importo della sanzione commisurati alla gravità della stessa. Nell'ambito di tali scaglioni è stato rispettato il disposto dell'art. 10 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prevedendo un moltiplicatore non superiore a 8 fra la sanzione minima e quella massima, ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 agosto 2016, n. 170 - Legge di delegazione europea 2015.

Nella determinazione dell'entità della sanzione si è, inoltre, tenuto conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, della previsione di particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce.

In merito al carattere non cedevole delle sanzioni in esame, si rileva che ricorre una imprescindibile esigenza di uniformità della disciplina nell'ambito del territorio nazionale, trattandosi di materia armonizzata anche nell'interesse degli operatori del settore alimentare coinvolti, come agevolmente desumibile anche dal considerando n. 52 del Regolamento (UE) n. 1169/2011. Tanto vale a qualificare come principi fondamentali (in applicazione del principio espresso dalla Corte Costituzionale, nella pronuncia n. 63 del 2006) sia le norme individuatrici delle fattispecie di illecito che la misura delle sanzioni corrispondenti.

Il decreto introduce, inoltre, il richiamo alle disposizioni in materia di diffida di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, nel caso in cui venga accertata per la prima volta l'esistenza di violazioni sanabili. Tale previsione contiene la possibilità per i soggetti preposti all'accertamento di procedere, prima di comminare la sanzione, alla preventiva messa in mora del soggetto responsabile, prescrivendo le modalità per adeguarsi alla norma e stabilendo un termine congruo per adempiere. Il mancato adempimento entro i termini stabiliti comporta l'irrogazione della sanzione edittale



senza che si possa far ricorso al pagamento nella misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

E' stato introdotto, inoltre, il richiamo alle disposizioni dell'articolo 1, comma 4, del medesimo decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, in base alle quali, se il pagamento in misura ridotta è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione, si applica una riduzione del trenta per cento della sanzione.

Il decreto, inoltre, tenuto conto delle diverse tipologie di imprese potenzialmente interessate dalle sanzioni, tiene conto del principio espresso dalla delega e contenuto nell'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il quale dispone che *"Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche."* Infatti, viene prevista una misura di abbattimento della metà degli importi minimi e massimi della sanzione edittale nel caso in cui il soggetto responsabile abbia i parametri di microimpresa, di cui alla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003.

Per quanto attiene l'aggiornamento delle disposizioni del D.Lgs. n. 109/1992, lo stesso viene operato ai sensi del medesimo articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170, che delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della sopra citata legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva n. 2011/91/UE del 13 dicembre 2011 relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare, anche mediante l'eventuale abrogazione delle disposizioni nazionali relative a materie espressamente disciplinate dalla normativa europea.

In particolare, l'articolo 44 del regolamento dispone che *"Ove gli alimenti siano offerti in vendita al consumatore finale o alle collettività senza preimballaggio oppure siano imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta,*

- a) la fornitura delle indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), è obbligatoria;*
- b) la fornitura di altre indicazioni di cui agli articoli 9 e 10 non è obbligatoria, a meno che gli Stati membri adottino disposizioni nazionali che richiedono la fornitura, parziale o totale, di tali indicazioni o loro elementi."*

2. Analisi dell'articolato

Il Titolo I – principi generali, all'articolo 1 riporta il campo di applicazione del decreto, costituito, come detto, al **comma 1**, dalla disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, nonché, al **comma 2**, le violazioni delle disposizioni di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, ai sensi del Capo VI del regolamento e dall'adattamento delle disposizioni nazionali in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità degli alimenti ai sensi del Capo VI del regolamento (UE) n. 1169 del 25 ottobre 2011 ed ai sensi della direttiva



2011/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, nonché la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle predette disposizioni.

L'articolo 2 reca il riferimento alle definizioni dell'articolo 2 del regolamento distinguendo, nell'ambito della definizione di "operatore del settore alimentare" per la quale il regolamento stesso rinvia al regolamento (CE) n. 178/2002, la definizione del "soggetto responsabile" delle violazioni degli obblighi informativi del regolamento ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento. Sotto il profilo soggettivo, responsabile delle violazioni del presente decreto legislativo è prevalentemente l'operatore del settore alimentare con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è stabilito nell'Unione, l'importatore avente sede nel territorio dell'Unione.

L' "operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti" [OSARJ] è definito all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento e le sue responsabilità sono definite al successivo paragrafo 2. Queste però non esauriscono tutte le responsabilità in tema di informazioni sugli alimenti, giacché lo stesso art. 8 del regolamento le dettaglia nella loro complessità.

Specificamente:

- i paragrafi 3 e 4 dell'art.8 del regolamento introducono obblighi specifici in capo ad "operatori del settore alimentare" [OSA] diversi dal soggetto responsabile di cui al paragrafo 1;
- il paragrafo 5 richiama l'obbligo di diligenza professionale cui sono tenuti tutti gli operatori della catena; tale responsabilità, che è aggiuntiva rispetto a quella specifica definita al paragrafo 2, discende dalla responsabilità che in materia di sicurezza alimentare l'art. 17 del Reg. (CE) 178/2002 attribuisce a tutti gli operatori che sono coinvolti nell'importazione, nella produzione e nella commercializzazione di alimenti e mangimi, ognuno relativamente alla fase di attività di propria competenza;
- il paragrafo 6 si occupa della catena delle informazioni sugli alimenti non preimballati destinati al consumatore finale o alle collettività, che saranno fornite ai sensi dell'art.16 del D.lgs. n.109/92;
- il paragrafo 7, invece, dispone particolari obblighi e modalità informative nei seguenti casi, dei quali risponde l' "operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti" di cui al paragrafo 1:
 - a) quando l'alimento preimballato è destinato al consumatore finale, ma commercializzato in una fase precedente alla vendita al consumatore finale e quando in questa fase non vi è vendita a una collettività;
 - b) quando l'alimento preimballato è destinato a essere fornito a collettività per esservi preparato, trasformato, frazionato o tagliato.
- il paragrafo 8 si occupa della catena delle informazioni sugli alimenti non destinati al consumatore finale o alle collettività [b2b], che saranno fornite ai sensi dell'art.17 del D.lgs.109/92;



Nel **Titolo II** sono determinate le disposizioni sanzionatorie per la violazione delle prescrizioni di cui al regolamento (UE) n. 1169/2011.

Il Capo I – Violazione delle disposizioni generali in materia di informazioni sugli alimenti, all'articolo 3 reca la sanzione per le violazioni delle pratiche leali di informazione di cui all'articolo 7 del regolamento.

L'articolo 4 reca, invece, le sanzioni per le violazioni degli obblighi informativi da parte degli operatori del settore alimentare previsti all'articolo 8 del regolamento, sia che riguardino tutti gli operatori del settore alimentare, sia il "soggetto responsabile", sia gli operatori diversi dallo stesso. Si ricorda che fra tali obblighi vi è:

- quello di non fornire alimenti di cui si conosce o si presume la non conformità alla normativa in materia di informazioni sugli alimenti (paragrafo 3) obbligo di cui rispondono gli "operatori del settore alimentare" (OSA) diversi dal soggetto responsabile di cui al paragrafo 1;
- quello di non modificare le informazioni se tale modifica può indurre in errore il consumatore finale o ridurre in qualunque altro modo il livello di protezione dei consumatori e le possibilità del consumatore finale di effettuare scelte consapevoli (paragrafo 4), obbligo di cui rispondono tutti gli "operatori del settore alimentare" (OSA);
- quello di trasferire le informazioni sugli alimenti non preimballati all'operatore del settore alimentare che riceve tali prodotti (paragrafo 6);
- di assicurare indicazioni obbligatorie relativamente agli alimenti preimballati destinati al consumatore finale, ma commercializzati in una fase precedente alla vendita al consumatore finale, nonché sugli alimenti preimballati destinati a essere forniti a collettività per esservi preparati, trasformati, frazionati o tagliati (paragrafo 7). Di questi obblighi risponde l'operatore del settore alimentare.

Il Capo II - Violazione delle disposizioni relative alle informazioni obbligatorie sugli alimenti preimballati e delle relative modalità di espressione, all'articolo 5 reca le sanzioni per le violazioni delle disposizioni relative alle indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9, paragrafo 1, all'articolo 10, paragrafo 1 e all'Allegato III del regolamento. L'articolo distingue l'omissione delle indicazioni relative agli allergeni dalle altre indicazioni obbligatorie differenziandone l'entità della sanzione.

L'articolo 6 reca le sanzioni per le violazioni degli obblighi relativi alle modalità di espressione, posizionamento e presentazione delle indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9, paragrafi 2 e 3, e agli articoli 12 e 13 e all'Allegato IV del regolamento.

L'articolo 7 reca invece le sanzioni per le violazioni delle disposizioni relative alla vendita a distanza di cui all'articolo 14 del regolamento. L'articolo 14 del regolamento dispone le modalità di fornitura delle informazioni obbligatorie, nelle fattispecie della vendita a distanza per gli alimenti preimballati messi in vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza.

Infatti, l'articolo 14 dispone come e quando debbano essere veicolate, dal supporto della vendita a distanza, le indicazioni obbligatorie comunque applicabili all'alimento venduto, a seconda del tipo di alimento.



A titolo esemplificativo; se si vende una confezione di pasta attraverso un sito internet, la confezione di pasta deve riportare le informazioni obbligatorie prescritte dal Regolamento e le stesse informazioni devono essere veicolate dal sito internet, nei modi e nei termini previsti dall'articolo 14, paragrafo 1, dello stesso Regolamento; se attraverso lo stesso sito internet si vende della frutta sfusa, la frutta sfusa rientra nel campo di applicazione del Capo VI del Regolamento e le indicazioni richieste a norma dell'articolo 44 devono essere veicolate dal sito internet, come previsto all'articolo 14, paragrafo 2, del Regolamento, nei modi e nei termini previsti dall'articolo 14, paragrafo 1.

Il Capo III - Violazione delle disposizioni specifiche sulle indicazioni obbligatorie, all'articolo 8 reca le sanzioni per le violazioni delle disposizioni in materia di denominazione dell'alimento di cui all'articolo 17, all'articolo 18, paragrafo 2 e all'Allegato VI del regolamento, graduando le sanzioni in relazione alla gravità delle diverse fattispecie individuabili.

L'**articolo 9** reca le sanzioni per le violazioni delle disposizioni in materia di elenco degli ingredienti di cui all'articolo 18, paragrafi 1 e 3 ed all'Allegato VII del regolamento.

Il successivo **articolo 10** reca invece le sanzioni per le violazioni delle disposizioni in materia di requisiti nell'indicazione degli allergeni di cui all'articolo 21 ed all'Allegato II del regolamento. Tali violazioni attengono alla correttezza delle modalità con le quali vengono fornite le informazioni e non alla mancanza delle stesse, già sanzionata ai sensi del precedente articolo 5.

L'**articolo 11** reca le sanzioni per le violazioni delle disposizioni in materia di indicazione quantitativa degli ingredienti, di cui all'articolo 22 e all'Allegato VIII del regolamento, ed in materia di indicazione della quantità netta, di cui all'articolo 23 e all'Allegato IX del regolamento.

L'**articolo 12** reca le sanzioni per le violazioni delle disposizioni in materia di termine minimo di conservazione, data di scadenza e data di congelamento di cui all'articolo 24 e all'Allegato X del regolamento. Per ragioni di tutela della salute, la sanzione si applica non solo in caso di vendita dell'alimento scaduto, ma, più in generale, in caso esso sia ceduto a qualsiasi titolo oltre la sua data di scadenza.

L'**articolo 13** reca le sanzioni per le violazioni delle disposizioni in materia di indicazione del paese di origine o luogo di provenienza di cui all'articolo 26, e relativi atti di esecuzione, ed all'Allegato XI del regolamento. Nel caso in cui l'applicazione degli obblighi disposti dall'articolo 26 sia subordinata all'applicazione degli atti di esecuzione della Commissione europea, come è il caso degli obblighi disposti al paragrafo 3, la sanzione prevista dal decreto è essa stessa subordinata agli atti di esecuzione.

L'**articolo 14** reca le sanzioni per le violazioni delle disposizioni in materia di titolo alcolometrico di cui all'articolo 28 ed all'Allegato XII del regolamento.

L'**articolo 15** reca invece le sanzioni per le violazioni delle disposizioni in materia di dichiarazioni nutrizionali di cui agli articoli da 30 a 35 ed agli Allegati XIII, XIV e XV del regolamento. Ai sensi degli articoli 9, paragrafo 1, lettera l) e 55 del regolamento, a far data dal 13 dicembre 2016, la dichiarazione nutrizionale è divenuta obbligatoria per tutti gli alimenti, mentre in precedenza era obbligatoria solo per gli alimenti recanti un'indicazione nutrizionale o sulla salute.



Il Capo IV - Violazioni in materia di informazioni volontarie sugli alimenti, all'articolo 16 reca le sanzioni per le violazioni delle disposizioni in materia di informazioni volontarie di cui all'articolo 36 del regolamento.

Il Titolo III concerne l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 e relative sanzioni.

Il Capo I – Adeguamento della normativa nazionale, all'articolo 17 ripropone aggiornate le disposizioni contenute nell'articolo 13 del D.Lgs. n. 109/1992, in materia di lotto. L'aggiornamento riguarda in particolare il riferimento corretto ai prodotti "preimballati" anziché ai prodotti "preconfezionati" per rendere omogenea al regolamento (UE) n. 1169/2011 la terminologia impiegata ed in particolare, ai commi 5, 6, e 7 lettera d), per richiamare i prodotti preimballati ovvero i prodotti di cui all'articolo 44 del regolamento.

L'intero articolo 13 del D.Lgs. n. 109/1992 resta infatti in vigore poiché esso recepisce nell'ordinamento nazionale la disciplina del lotto, recata non già dal regolamento, bensì da Direttive comunitarie specificamente dedicate alla materia, poi codificate con Direttiva 2011/91/UE "*relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare*".

L'articolo 18 ripropone aggiornate le disposizioni contenute nell'articolo 15 del D.Lgs. n. 109/1992, sui distributori automatici, che non includono gli impianti di spillatura, finalizzate ad introdurre il corretto richiamo al regolamento. Si rende necessario al comma 1 le ulteriori indicazioni obbligatorie prescritte da norme nazionali e dell'Unione Europea per tipi o categorie specifici di alimenti, in particolare per fare salve le disposizioni relative alla vendita del latte crudo tramite distributori automatici, nello specifico il Decreto del Ministero della Salute 12 dicembre 2012, emanato in attuazione dell'art. 8, commi 6 e 9, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante "*Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute*" convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 – con il quale sono state introdotti, a tutela del consumatore di latte crudo o crema cruda, specifici obblighi di etichettatura e di informazione al consumatore, riguardanti, nello specifico, l'obbligo di bollitura e l'indicazione delle date di mungitura e di scadenza.

Il contenuto dell'intero articolo 15 del D.Lgs. n. 109/1992 resta in vigore poiché esso afferisce materia non armonizzata dal regolamento, il quale dispone sì in materia di "vendita a distanza" (art.14) ma specifica che il disposto "*non si applica agli alimenti messi in vendita tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati*" (paragrafo 3).

L'articolo 19 ripropone aggiornate le disposizioni contenute nell'articolo 16 del D.Lgs. n. 109/1992, relativo alla vendita dei prodotti non preimballati.

Le disposizioni nazionali riportate nell'articolo 16 del D.Lgs. n. 109/1992 restano infatti in vigore per effetto della possibilità prevista dal sopra richiamato articolo 44 del regolamento di autonoma disciplina da parte degli Stati membri.

Rispetto al testo originario si è provveduto, in particolare, in linea con il predetto articolo 44 del regolamento, ad aggiornare il testo originario ai corretti riferimenti normativi del regolamento.

Al **comma 1** infatti vengono richiamati i prodotti "non preimballati" ai quali si applicano le disposizioni impartite nell'articolo 5 19. Si tratta delle fattispecie richiamate dall'articolo 44 del



regolamento (UE) n. 1169/2011 alle quali si aggiunge la fattispecie di prodotto “non preimballato” desumibile dall’articolo 2, paragrafo 2, lettera e) del regolamento (UE) n. 1169/2011 non costituenti unità di vendita in quanto non sono destinati ad essere presentati come tali al consumatore finale ed alle collettività, ma vengono posti in confezione o involucreo protettivo solo per essere generalmente venduti previo frazionamento. Viene infine introdotto un necessario richiamo a prescrizioni in materia di alimenti non preimballati DOP e IGP.

Al **comma 2**, fatto un richiamo in premessa alle ulteriori indicazioni obbligatorie prescritte per i prodotti non preimballati da norme nazionali e dell’Unione Europea, vengono disposti i seguenti obblighi aggiuntivi:

- Alla lettera b) l’indicazione delle sostanze e dei prodotti allergizzanti di cui all’Allegato II del regolamento stesso; alla lettera g) l’indicazione se il prodotto è “decongelato” ai sensi dell’Allegato VI, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1169/2011.
- Al **comma 8** l’indicazione delle sostanze e dei prodotti allergizzanti di cui all’Allegato II del regolamento stesso, riportando il contenuto della circolare n.0003674-P del 6.02.2015 del Ministero della Salute, nonché l’indicazione se il prodotto è “decongelato” ai sensi dell’Allegato VI, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1169/2011.

Al **comma 7** viene inserito un richiamo agli obblighi previsti dall’articolo 8, paragrafo 6 del regolamento (UE) 1169/2011 che costituiscono obblighi generali disposti dal regolamento medesimo cui si aggiungono gli obblighi nazionali disposti dal presente provvedimento, trattandosi di obblighi che afferiscono una fase di commercializzazione precedente la vendita dei prodotti non preimballati al consumatore finale o alle collettività. Il contenuto del comma viene aggiornato con riferimento alle modalità di trasmissione delle informazioni già in uso presso gli operatori, quali i documenti commerciali trasmessi in via telematica.

L’**articolo 20** ripropone aggiornate le disposizioni contenute nell’articolo 17 del D.Lgs. n. 109/1992, sui prodotti non destinati al consumatore, finalizzate a sostituire con il richiamo all’art. 9 del regolamento, il richiamo all’articolo 3 del D.Lgs. n. 109/1992 il quale è disapplicato per effetto dell’articolo 38 del regolamento. Viene inserito, inoltre, un richiamo agli obblighi previsti dall’articolo 8, paragrafo 8, del regolamento (UE) 1169/2011, che costituiscono obblighi generali disposti dal regolamento medesimo cui si aggiungono gli obblighi nazionali disposti dal presente provvedimento. Si tratta di informazioni che assicurano la tracciabilità dei soggetti responsabili in quanto riguardano una fase di commercializzazione dei prodotti preimballati e non preimballati non destinati al consumatore finale o alle collettività, ma destinati ad ulteriori lavorazioni da parte di operatori alimentari.

Il contenuto dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 109/1992 resta in vigore poiché esso afferisce a materia non armonizzata dal regolamento. Viene aggiornato rispetto al testo originario, con riferimento alle modalità di trasmissione delle informazioni già in uso presso gli operatori, quali i documenti commerciali trasmessi in via telematica.



Il Capo II - Violazioni delle disposizioni nazionali, all'articolo 21 reca le sanzioni per le violazioni delle disposizioni in materia di indicazione obbligatoria del lotto o partita di appartenenza del prodotto di cui all'articolo 17 del decreto legislativo.

L'articolo 22 reca le sanzioni per le violazioni delle disposizioni in materia di indicazioni obbligatorie nella distribuzione di alimenti non preimballati attraverso distributori automatici di cui all'articolo 18.

L'articolo 23 reca le sanzioni per le violazioni delle disposizioni in materia di indicazioni obbligatorie per la vendita dei prodotti non preimballati di cui all'articolo 19 del decreto legislativo, ivi comprese le sanzioni per le violazioni delle disposizioni in materia di indicazioni obbligatorie per la vendita degli alimenti non preimballati serviti dalle collettività.

L'articolo 24 reca le sanzioni per le violazioni delle disposizioni in materia di indicazioni obbligatorie per i prodotti non destinati al consumatore finale ed alle collettività di cui all'articolo 20 del decreto legislativo.

Il Titolo IV – Disposizioni generali, all'articolo 25 dispone la clausola del mutuo riconoscimento per le disposizioni del decreto, in ottemperanza al principio della giurisprudenza esposto con Comunicazione della Commissione COM(1999) 299 def., nonché meglio esemplificato con Comunicazione interpretativa della Commissione 2003/C 265/02.

L'articolo 26, che reca disposizioni in materia di irrogazione delle sanzioni, modifica l'attuale assetto di competenze, in base al quale autorità competenti ad irrogare le sanzioni sono le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, che si avvalgono degli organismi preposti a svolgere i controlli (ASL, Camere di Commercio, NAS), fatte salve le competenze, ove previste, dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari. In ossequio al criterio di delega previsto dall'articolo 5, comma 3, lettera b), della legge n. 170/2016, l'articolo 26 demanda, invece, la competenza per l'irrogazione delle sanzioni amministrative esclusivamente allo Stato e individua, quale autorità amministrativa competente, il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Restano ferme le competenze degli organi che sono preposti, sulla base della legislazione vigente, all'accertamento delle violazioni. Sono fatte salve, inoltre, le competenze spettanti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato nella repressione degli illeciti, ai sensi del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145 e del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (codice del consumo).

L'articolo 27 reca disposizioni in materia di procedure per le irrogazioni delle sanzioni e introduce disposizioni di coordinamento con la legge 689/1981 e con il D.L. 91/2014. Si introduce, inoltre, una misura di abbattimento della metà della sanzione edittale nel caso in cui il soggetto responsabile abbia i parametri di microimpresa. Si dispone, inoltre, di seguito alla previsione contenuta nell'art. 3, comma 4 della legge 19 agosto 2016 n. 166, la non sanzionabilità dei prodotti forniti ad organizzazioni senza scopo di lucro che forniscono gratuitamente alimenti alle persone indigenti, fatte salve le violazioni relative alla data di scadenza e agli allergeni. Ciò consente di colmare una lacuna dell'ordinamento adeguando allo scopo la disciplina sanzionatoria in ragione della



meritevolezza dell'interesse sotteso già individuato dal legislatore nel 2016 in materia di lotta agli sprechi alimentari.

L'articolo 28, che reca disposizioni transitorie disponendo che gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima della data di entrata in vigore del presente decreto in difformità dello stesso possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.

L'articolo 29 concerne la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 30 abroga il decreto legislativo n. 109 del 1992; **resta fermo quanto disposto ai sensi del decreto legislativo, in corso di approvazione definitiva, recante la disciplina dell'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170.** Il richiamo agli articoli 13, 15, 16 e 17 del decreto legislativo n. 109 del 1992, contenuto in altre disposizioni normative, deve intendersi riferito rispettivamente agli articoli 17, 18, 19 e 20 del presente schema di decreto. **Per quanto concerne i richiami all'articolo 18 del decreto legislativo n. 109 del 1992, contenuti nelle vigenti disposizioni, si intendono effettuati ai corrispondenti articoli del presente schema di decreto.**

Con riferimento alla legge n. 169 del 1989, all'articolo 5, comma 3, e all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b) sono soppresse le parole relative ai termini di durabilità del latte, regolate ora da altre norme e già abrogate dal decreto legislativo n. 109 del 1992.

E', altresì, abrogato l'articolo 7 del DPR n. 391 del 1980 ed il decreto legislativo 16 febbraio 1993, n.77.

L'articolo 31 dispone che l'entrata in vigore del decreto decorra dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

Lo schema di decreto legislativo in esame è stato predisposto per dare attuazione alla delega prevista dall'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170, recante *“Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015”*

Il citato articolo delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, e della direttiva 2011/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare, anche mediante l'eventuale abrogazione delle disposizioni nazionali relative a materie espressamente disciplinate dalla normativa europea. Il comma 3, lettera b), del medesimo articolo 5, prevede di demandare la competenza per l'irrogazione delle sanzioni amministrative allo Stato, con individuazione, quale autorità amministrativa competente, del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il decreto legislativo in esame, ai predetti fini, provvede a definire la disciplina sanzionatoria per le condotte descritte dal regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e ad aggiornare le disposizioni contenute nel D.lgs. 109/92, che costituisce la norma nazionale sull'etichettatura alimentare, limitatamente a quelle norme che costituiscono l'attuazione del Capo VI del Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1169 del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, in particolare del suo articolo 44.

L'intero schema di decreto legislativo è caratterizzato da neutralità finanziaria circa gli effetti sui saldi di finanza pubblica. Dalle previsioni del decreto legislativo non derivano, infatti, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, non sono previste dal presente decreto nuove spese, né minori entrate, né nuovi organi amministrativi. Le disposizioni che vengono aggiornate esistevano già nell'ordinamento e continuano ad essere sanzionate sulla base del sistema di controlli e del sistema sanzionatorio svolto da diverse amministrazioni e da ultimo aggiornato ai sensi del medesimo articolo 5 della legge n. 170/2016 di delegazione europea 2015. Le attività previste dal decreto saranno svolte con le risorse finanziarie, strumentali ed umane assegnate dalla legislazione vigente e attualmente disponibili.

L'articolo 26 attribuisce la competenza per l'irrogazione delle sanzioni amministrative – ora in capo a Regioni e Province autonome, che si avvalgono degli organismi preposti a svolgere i controlli (ASL, Camere di Commercio, NAS) - al Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Anche tale attività sarà svolta con le risorse finanziarie, strumentali ed umane previste a legislazione vigente.

Si specifica, inoltre, che le risorse finanziarie destinate al funzionamento e all'operatività dell'ICQRF sono iscritte nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito della Missione 1 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 1.4 “Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale”. Nello specifico, a legislazione vigente, il capitolo 2460 “Spese per acquisti di beni e servizi”, sui pertinenti piani gestionali, reca le autorizzazioni di spesa per il finanziamento delle attività di controllo ispettive e analitiche istituzionali demandate alla struttura.



Per maggior garanzia di tale invarianza finanziaria è stata, comunque, introdotta, all'articolo 29, la rituale disposizione secondo cui le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Raffronto tra il presente schema di decreto legislativo e le disposizioni dell'art. 18 - "Sanzioni" del decreto legislativo n. 109/1992

1) soggetti preposti all'irrogazione delle sanzioni

L'articolo 26 dello schema di decreto modifica la legislazione vigente, attribuendo allo Stato la competenza all'irrogazione delle sanzioni amministrative:

<i>decreto legislativo n. 109/1992, art.18</i>	<i>attuale schema di decreto legislativo, art.26</i>
4. La competenza in materia di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie spetta alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano competenti per territorio.	1. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è designato quale autorità competente all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto. 2. Restano ferme le competenze spettanti, ai sensi della normativa vigente, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e agli organi preposti all'accertamento delle violazioni.
4-bis. Nelle materie di propria competenza, spetta all'Ispettorato centrale repressioni frodi l'irrogazione delle sanzioni amministrative.	

2) sanzioni previste

Le sanzioni dell'art.18 del decreto legislativo n. 109/1992 erano riferite alle disposizioni del solo Capo I dello stesso decreto.

Dell'intero Capo I del decreto legislativo n. 109/1992 restano applicabili solo le previsioni degli articoli 13, 15, 16, 17 contenute ora, aggiornate, agli articoli 17, 18, 19 e 20 del presente decreto legislativo. Tutti gli altri sono superati dalle corrispondenti disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 1169/2011.

Le sanzioni previste per le violazioni agli articoli applicabili del Capo I del decreto legislativo n. 109/1992 sono riportate al Titolo III - Capo II "Violazioni alle disposizioni nazionali" dello schema di decreto, aggiornando le sanzioni applicate dall'art.18 del decreto legislativo n. 109/1992, poiché esse sono oramai datate e non più tali da rappresentare un deterrente per gli operatori e da spingere i medesimi ad adottare un comportamento corretto nei riguardi del consumatore.

Le sanzioni previste per le violazioni alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 sono riportate nel Titolo II ai capi: I "Violazione delle disposizioni generali in materia di informazioni sugli alimenti", II "Violazione delle disposizioni relative alle informazioni obbligatorie sugli alimenti preimballati e delle relative modalità di espressione", III "Violazione delle disposizioni specifiche sulle indicazioni obbligatorie" e IV "Violazioni in materia di informazioni volontarie sugli alimenti".



Nella definizione delle sanzioni da applicare si è partiti dall'impostazione dell'art.18 del decreto legislativo n. 109/1992, aggiornando le sanzioni e adattando la gradazione delle stesse alle novità apportate dalle disposizioni del regolamento.

Per una più agevole comprensione del raccordo tra le disposizioni del decreto legislativo n. 109/1992 e quelle del regolamento (UE) n. 1169/2011 si rimanda alla tabella di concordanza allegata.

Allegato

Tabella di concordanza fra ambiti del Decreto legislativo 109/1992 e ambiti del regolamento (UE) n. 1169/2011

1. Norme del Decreto legislativo n. 109/1992 disapplicate	1. Corrispondenti norme del Regolamento (UE) n. 1169/2011
Comma 2 dell'articolo 1 - Campo di applicazione	Articolo 2 - Definizioni
Articolo 2 - Finalità dell'etichettatura dei prodotti alimentari.	Articolo 7 - Pratiche leali d'informazione
Articolo 3 - Elenco delle indicazioni dei prodotti preconfezionati.	Articolo 9 - Elenco delle indicazioni obbligatorie e 10 - Indicazioni obbligatorie complementari per tipi o categorie specifici di alimenti
Articolo 4 - Denominazione di vendita	Articolo 17 - Denominazione dell'alimento e Allegato VI Denominazione degli alimenti e indicazioni specifiche che la accompagnano
Articolo 5 - Ingredienti	Articoli 18 - Elenco degli ingredienti, 19 - Omissione dell'elenco degli ingredienti, 20 - Omissione dei costituenti di un prodotto alimentare dall'elenco degli ingredienti e 21 - Etichettatura di alcune sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze e Allegati II - Sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze e VII - Indicazione e designazione degli ingredienti
Articolo 6 - Designazione degli aromi	Allegato VII, parte D - Designazione degli aromi nell'elenco degli ingredienti ed Allegato III - Alimenti la cui etichettatura deve comprendere una o più indicazioni complementari
Articolo 7 - Esenzioni dall'indicazione degli ingredienti	Articoli 16, paragrafo 4 - Omissione di alcune indicazioni obbligatorie, 19 - Omissione dell'elenco degli ingredienti, 20 - Omissione dei costituenti di un prodotto alimentare dall'elenco degli ingredienti, Allegato VII, parte E - Designazione degli ingredienti composti
Articolo 8 - Ingrediente caratterizzante	Articolo 22 - Indicazione quantitativa degli ingredienti e Allegato VIII - Indicazione e



evidenziato	designazione degli ingredienti
Articolo 9 - Quantità	Articolo 23 - Quantità netta e Allegato IX - Indicazione della quantità netta
Articolo 10 - Termine minimo di conservazione	Articolo 24 - Termine minimo di conservazione, data di scadenza e data di congelamento e Allegato X - Termine minimo di conservazione, data di scadenza e data di congelamento
Articolo 10-bis - Data di scadenza	Articolo 24 - Termine minimo di conservazione, data di scadenza e data di congelamento e Allegato X - Termine minimo di conservazione, data di scadenza e data di congelamento
Articolo 11 - Sede dello stabilimento	Articolo 9, paragrafo 1 - Elenco delle indicazioni obbligatorie
Articolo 12 - Titolo alcolometrico	Articolo 28 Titolo alcolometrico e Allegato XII del Regolamento Titolo alcolometrico
Articolo 14 - Modalità di indicazione delle menzioni obbligatorie dei prodotti preconfezionati	Articoli 8, paragrafo 7 - Responsabilità, 12 - Messa a disposizione e posizionamento delle informazioni obbligatorie sugli alimenti, 13 - Presentazione delle indicazioni obbligatorie e Allegato IV - Definizione di altezza della x
Articolo 29 - Norme finali, comma 3-bis	Articolo 21 - Etichettatura di alcune sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze, paragrafo 2
Articolo 30 - Norme transitorie	Articolo 54 - Disposizioni transitorie
Allegato 1 - Categoria di ingredienti per i quali l'indicazione della categoria può sostituire quella del nome specifico ed Allegato 2 - Sezione I - Ingredienti obbligatoriamente designati con il nome della categoria seguito dal loro nome specifico o dal numero CE, Sezione II - Ulteriori indicazioni da riportare nella etichettatura dei prodotti alimentari e Sezione III - Allergeni alimentari	Allegato VII - Indicazione e designazione degli ingredienti, Allegato III - Alimenti la cui etichettatura deve comprendere una o più indicazioni complementari e II del Regolamento - Sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito




POSITIVO

NEGATIVO

15 SET. 2017

Il Ragioniere Generale dello Stato




ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

(all. "A" alla Direttiva P.C.M. 16 gennaio 2013)

Titolo: Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, e l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016 n. 170 "Legge di delegazione europea 2015".

Referente: GABRIELLA PECORINI, DIRIGENTE DIV. VIII DGPICPMI – 06/47052577 – gabriella.pecorini@mise.gov.it

Sezione I - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione:

A) la rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

Il quadro normativo vigente va individuato alla luce della disciplina generale costituita dal regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, di seguito anche "regolamento" e dalla norma quadro nazionale costituita dal Decreto legislativo n. 109 del 27 gennaio 1992, concernente l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari, che è stato modificato dal D.Lgs. n. 181/2003 di recepimento della Direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, Direttiva abrogata ora dal 13 dicembre 2014.

Lo schema di decreto legislativo in esame è stato predisposto in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 3, lettera b), della legge 12 agosto 2016, n. 170, recante "*Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015*", il quale delega il Governo ad "*adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della sopra citata legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 del 25 ottobre 2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, e della direttiva n. 2011/91/UE del 13 dicembre 2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare, anche mediante l'eventuale abrogazione delle disposizioni nazionali relative a materie espressamente disciplinate dalla normativa europea.*". Il citato articolo 5 reca, altresì, due criteri specifici di delega. Con il presente schema di decreto legislativo si dà attuazione al criterio di cui al comma 3, lettera b), che prevede, di demandare la competenza per l'irrogazione delle sanzioni amministrative allo Stato, con individuazione, quale autorità amministrativa competente, del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. La finalità è quella di disporre di un quadro sanzionatorio di riferimento unico e di consentire un'applicazione uniforme delle sanzioni a livello nazionale, evitando sovrapposizioni tra autorità. All'altro criterio di delega, di cui al comma 3, lettera a), che concerne la previsione dell'indicazione obbligatoria in etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o di confezionamento, si darà attuazione mediante separato decreto legislativo.

Il decreto in esame, ai predetti fini, provvede quindi:

- a definire la disciplina sanzionatoria per le condotte descritte dal regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. La piena attuazione delle previsioni del

regolamento n. 1169/2011 richiede necessariamente l'intervento dello Stato membro per adeguare a livello nazionale il sistema sanzionatorio. Infatti il regolamento (UE) n. 1169/2011 esprime, nell'articolato e nei 'considerando', alcuni principi che sicuramente vincolano gli Stati membri in fase di applicazione. In particolare, il principio dell'informazione al consumatore, che rileva, secondo il legislatore comunitario, non solo ai fini della correttezza delle pratiche commerciali, ma anche ai fini della salute e sicurezza dei cittadini. Tale principio, già espresso nel regolamento (CE) n. 178/2002 in materia di sicurezza alimentare, agli articoli 16 e 14, trova conferma negli obiettivi del nuovo regolamento all'art. 3, par. 1, che così recita: "... *La fornitura di informazioni sugli alimenti tende a un livello elevato di protezione della salute e degli interessi dei consumatori, fornendo ai consumatori finali le basi per effettuare delle scelte consapevoli e per utilizzare gli alimenti in modo sicuro, nel rispetto in particolare di considerazioni sanitarie, economiche, ambientali, sociali ed etiche ...*". Di conseguenza, gli Stati membri devono garantire che le responsabilità e le procedure definite a presidio dell'efficacia ed efficienza dei controlli pubblici ufficiali sulla sicurezza dei prodotti agroalimentari - come definite nel regolamento (CE) n. 882/2004 richiamato al 'considerando 52' del regolamento (UE) n. 1169/2011 - trovino applicazione anche con riguardo alla disciplina dell'informazione al consumatore relativa a tali prodotti.

- ad aggiornare le disposizioni del D.Lgs. n. 109/1992, riproponendole nel nuovo decreto da emanarsi e ad adeguare le relative sanzioni. Tali disposizioni costituiscono già attuazione di quanto previsto dal Capo VI "Disposizioni nazionali" del regolamento e che, in quanto tali, possono essere mantenute, previa notifica alla Commissione europea, in quanto non riguardano materia armonizzata dal regolamento ma rientrano nelle materie la cui disciplina è stata espressamente demandata agli Stati membri, quali le disposizioni per gli alimenti non preimballati di cui all'articolo 44 del regolamento medesimo.

A seguito dell'applicazione del regolamento (UE) n. 1169/2011, perdono di efficacia molte disposizioni nazionali contenute nel D.Lgs. n. 109/1992. Infatti, l'articolo 38, paragrafo 1 del regolamento (UE) n.1169/2011 così dispone: "*Quanto alle materie espressamente armonizzate dal presente regolamento, gli Stati membri non possono adottare né mantenere disposizioni nazionali salvo se il diritto dell'Unione lo autorizza*", prevedendo il divieto quindi di mantenere quelle disposizioni nazionali che, in recepimento delle direttive esistenti, disciplinavano la medesima materia ora armonizzata del regolamento.

Possono invece essere mantenute e aggiornate, previa notifica alla Commissione europea, le disposizioni del D.Lgs. n. 109/1992 non armonizzate dal regolamento o che rientrano nelle materie la cui disciplina è stata espressamente demandata agli Stati membri (es: art. 15, paragrafo 2, e art. 44 del regolamento). Ai sensi dell'art. 44 del regolamento (UE) n. 1169/2011 i prodotti preimballati sono gli alimenti che vengono offerti in vendita al consumatore finale o alle collettività senza preimballaggio (quindi sfusi) oppure sono imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore (direttamente al banco) o preimballati per la vendita diretta (i cd. prodotti preincartati direttamente dall'esercente e non dall'impresa di trasformazione).

L'articolo 44, paragrafo 1, dispone infatti alla lettera a) che "*la fornitura delle indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), è obbligatoria*". Si tratta dell'indicazione, nei prodotti non preimballati, dell'ingrediente o coadiuvante tecnologico che può provocare allergie o intolleranze. Nel fornire tale indicazione obbligatoria gli Stati membri, ai sensi del paragrafo 2 del medesimo articolo 44, "... possono adottare disposizioni nazionali concernenti i mezzi con i quali le indicazioni o loro elementi come specificato al paragrafo 1 devono essere resi disponibili e, eventualmente, la loro forma di espressione e presentazione."

Il settore di riferimento interessato dalle disposizioni in materia di etichettatura è l'intera filiera agroalimentare, settore ampio e variegato che rappresenta il 13,2% degli occupati e l'8,7% del PIL. Coinvolge una molteplicità di imprese appartenenti a diversi settori economici che vanno dalla produzione fino alla distribuzione e somministrazione dei prodotti alimentari, con una articolazione al proprio interno fra grandi, medie, piccole e micro imprese.

Le imprese che operano nei diversi anelli della filiera sono infatti tante e fortemente integrate: aziende agricole, imprese di trasformazione alimentare, grossisti, grandi superfici distributive, piccoli negozi al dettaglio, operatori della ristorazione.

Il settore interessato dalle disposizioni in materia di prodotti non preimballati costituisce una parte importante dell'intera filiera agroalimentare che approvvigiona gli esercizi commerciali della grande e della piccola distribuzione, dove vengono venduti nella modalità di prodotti senza preimballo, sia prodotti agricoli, sia prodotti trasformati dalle imprese di produzione, sia preparazioni gastronomiche di imprese artigiane.

La vendita di prodotti sfusi inoltre riguarda tutte le imprese artigiane che svolgono anche attività di somministrazione al pubblico e devono quindi ottemperare agli obblighi informativi nei confronti dei consumatori. Riguarda altresì tutte le forme di collettività, ovvero le attività di ristorazione, di mense collettive, pizzerie, ecc. che nell'offrire pasti al consumatore sono tenuti al rispetto di alcuni obblighi informativi nei confronti del consumatore, in particolar modo per gli allergeni.

La vendita al consumatore di prodotti non preimballati interessa quindi sia direttamente che indirettamente l'intera filiera agroalimentare, della quale si riporta la distribuzione del numero delle imprese per settore.

Si riporta uno spaccato del settore:

FASE	SETTORI	NUMERO IMPRESE
PRODUTTIVA	AGRICOLTURA	829.134
	INDUSTRIA ALIMENTARE DI TRASFORMAZIONE	57.805
	IMPRESE ARTIGIANE	4.207
DISTRIBUTIVA E COMMERCIALE	COMMERCIO ALL'INGROSSO	86.458
	DETTAGLIO TRADIZIONALE	133.576
	DISTRIBUZIONE A LIBERO SERVIZIO	49.432
	RISTORAZIONE	256.724
TOTALE		1.417.336

Tutti i soggetti coinvolti nella catena dell'approvvigionamento alimentare rivestono un ruolo di responsabilità nella corretta gestione e trasmissione delle informazioni.

Alla responsabilità principale incardinata sul soggetto responsabile delle informazioni, che è ai sensi dell'art. 8, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1169/2011, l'operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto, quindi il produttore o il distributore a proprio marchio, si affianca una responsabilità distribuita fra tutti gli operatori della filiera, così come viene ripartita fra gli stessi la responsabilità sulla tracciabilità degli alimenti, prevista dall'art. 18 del Reg. (CE) 178/2002.

Tutti gli operatori del settore alimentare hanno, infatti, pari responsabilità, nell'ambito delle imprese che controllano, riguardo ad eventuali modifiche delle informazioni al consumatore, riguardo alla mancata trasmissione delle stesse o, infine, riguardo alla mancata verifica della conformità delle stesse alle disposizioni vigenti.

Di tale distribuzione di responsabilità il provvedimento sanzionatorio ha dovuto tener conto declinando di volta in volta l'entità delle sanzioni in relazione alla gravità della condotta. E' il caso della responsabilità del dettagliante che potrebbe porre in commercio prodotti scaduti o alimenti con informazioni palesemente errate o non complete e che in base alle informazioni in suo possesso in qualità di professionista, dovrebbe essere in grado di riconoscere.

Altra motivazione della necessità dell'intervento di regolamentazione in questione si ritrova nelle finalità del nuovo regolamento (UE) n. 1169/2011: la razionalizzazione e la semplificazione delle norme sull'etichettatura inserite in diverse direttive al fine di agevolarne il rispetto e aumentare la chiarezza per le parti interessate, aggiornandole infine per tener conto dei nuovi sviluppi nel settore delle informazioni sugli alimenti.

Pertanto, le esigenze sociali ed economiche considerate nell'emanando provvedimento sono

prioritariamente l'esigenza di semplificare l'applicazione delle disposizioni e quindi gli obblighi di etichettatura mediante una interpretazione chiara degli stessi, finalità che è perseguibile con un richiamo univoco alle condotte oggetto di sanzione.

Il provvedimento sanzionatorio risponde, quindi, ad una esigenza di certezza giuridica e di riduzione degli oneri amministrativi, molto sentita presso le imprese, soprattutto le piccole e medie, con effetti positivi quindi sulla libera circolazione delle merci.

Tale esigenza si affianca a quella di tutela del consumatore, garantendo che per l'effetto dissuasore delle sanzioni l'etichettatura dei prodotti alimentari sia realmente chiara, comprensibile e leggibile a garanzia di un livello elevato di protezione della salute, fornendo ai consumatori stessi le basi per effettuare delle scelte consapevoli e per utilizzare gli alimenti in modo sicuro.

La necessità dell'intervento è legata infatti all'esigenza di proteggere la salute dei consumatori evitando indicazioni fuorvianti al fine di favorire scelte consapevoli e sicure, rispondendo così alle attese dei consumatori medesimi di rendere effettiva l'applicazione delle disposizioni del regolamento e di assicurare livelli di tutela elevati coerentemente con quelli assicurati dagli altri paesi dell'Unione.

Sono emerse negli ultimi anni nuove e più puntuali esigenze di tutela dei consumatori e di determinate fasce più a rischio, quali i soggetti intolleranti o allergici, bambini, donne in gravidanza, per i quali l'omissione o l'ingannevolezza di informazioni rilevanti può potenzialmente causare lesioni e morte di uno o più di essi, ma nuove esigenze sono emerse anche per i soggetti più a rischio di problemi di salute a causa di una non corretta alimentazione, fra questi anche i minori di età.

Le nuove esigenze sono state tradotte in nuovi obblighi di etichettatura per il cui rispetto costituisce un importante deterrente l'emanazione dell'intervento regolatorio in oggetto.

Fra i nuovi obblighi si ricordano quello della ristorazione collettiva che dovrà fornire le informazioni sugli allergeni al consumatore finale; l'obbligo di individuare in etichetta l'operatore responsabile della presenza e della correttezza delle informazioni sugli alimenti cui i consumatori possono rivolgersi per reclami o esposti; l'obbligo di indicare in etichetta con carattere chiaramente distinto dagli altri, qualsiasi ingrediente o coadiuvante che provochi allergie; l'obbligo, infine, decorrente dal 13 dicembre 2016 di riportare in etichetta una tabella nutrizionale riguarda il contenuto calorico (energia), i grassi, i grassi saturi, i carboidrati con specifico riferimento agli zuccheri e il sale.

Il regolamento tiene conto, infine, della tutela del consumatore nelle forme di vendita a distanza richiedendo la fornitura delle informazioni obbligatorie prima della conclusione dell'acquisto.

Alla luce delle novità introdotte dal regolamento (UE) n. 1169/2011 è emersa quindi in modo chiaro l'istanza dei consumatori di vedere inserite nell'ordinamento disposizioni sanzionatorie delle nuove condotte di illecito amministrativo al fine di rendere effettiva l'applicazione delle nuove regole, soprattutto in materia di indicazioni degli allergeni, in considerazione del numero crescente di persone soggette ad allergie ed intolleranze, ma anche in materia di indicazione chiara ed univoca del soggetto responsabile delle informazioni al consumatore, in passato confuso con il produttore dell'alimento anche laddove lo stesso venga venduto con *private label*.

La necessità del nuovo intervento regolatorio deriva inoltre anche dalla difficoltà di coprire con gli strumenti attuali, costituiti dalle disposizioni sanzionatorie dell'art. 18 del D.Lgs. 109/1992, le nuove fattispecie previste dal regolamento sull'etichettatura.

Le nuove fattispecie, se non sanzionate con disposizioni ad hoc dovrebbero essere ricondotte dall'interprete ai precetti attualmente previsti con il rischio di inibire l'interprete in taluni casi e dare adito ad un ricorso eccessivo e disinvolto alla struttura sanzionatoria vigente in altri, determinando una vera e propria lacuna del diritto.

Fra l'altro l'attuale cornice editale, ricompresa tra seicento e diciottomila euro, in base all'esperienza applicativa non costituisce più un deterrente alla condotta illecita, tant'è che spesso è più conveniente al contravventore perseverare nella condotta illecita, liberandosi della sanzione con il pagamento nei termini ed in misura ridotta, piuttosto che affrontare le incognite di un ricorso.

A conferma di tale condotta si ricorda che anche i dati forniti nel rapporto sull'attività svolta nell'anno 2014 dall'ICQRF - Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari - emerge infatti un elevato ricorso al pagamento in misura ridotta.

Con il provvedimento in oggetto viene introdotta una maggiore articolazione degli scaglioni che passano da tre (art. 18 del D.Lgs. 109/1992) a cinque, nonché un più elevato moltiplicatore dei minimi edittali che passa da 6 ad 8. Tale maggiore articolazione degli importi sanzionabili (da un minimo di 500 euro ad un massimo di 40.000 euro, rispetto al *range* vigente che va da 600 a 18.000 euro) consentirà al soggetto controllore di adattare il livello della sanzione da irrogare sulla base della valutazione prevista all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine al caso concreto. Il pagamento in misura ridotta, che permane, come previsto dalla stessa legge 689/1981, potrà avere pertanto maggiori effetti dissuasivi soprattutto per le violazioni di maggiore gravità.

Riguardo all'adeguamento delle disposizioni del D.Lgs. n. 109/1992 assume rilievo la disciplina dell'indicazione delle sostanze allergeniche, che l'articolo 44 paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 1169/2011 dispone vengano fornite obbligatoriamente anche sui prodotti non preimballati, lasciando agli Stati membri la possibilità di disciplinarne le modalità con le quali rendere disponibili tali indicazioni.

La necessità dell'intervento è legata quindi all'esigenza di prevedere coerenza e chiarezza nelle informazioni al consumatore anche per i prodotti non preimballati, proteggere la salute dei consumatori evitando indicazioni fuorvianti al fine di favorire scelte consapevoli e sicure, dare maggiore certezza agli operatori nazionali evitando eccessi di costi di conformità, rispondere alle attese del mercato di rendere coerente ed organica la normativa nazionale rispetto alla regolamentazione comunitaria.

Per tali ragioni le finalità delle disposizioni nazionali in materia di prodotti non preimballati costituiscono una attuazione ed un continuum con quelle del regolamento (UE) n. 1169/2011: l'esigenza di una semplificazione degli obblighi di etichettatura mediante una definizione chiara degli stessi, ma soprattutto l'esigenza di tutela del consumatore, mediante l'individuazione di informazioni chiare, comprensibili e leggibili a garanzia di un livello elevato di protezione della salute, fornendo ai consumatori stessi le basi per effettuare delle scelte consapevoli e per utilizzare gli alimenti in modo sicuro.

Anche per quanto riguarda i prodotti non preimballati si riscontrano esigenze di tutela dei consumatori e di determinate fasce più a rischio, quali i soggetti intolleranti o allergici, bambini, donne in gravidanza, per i quali l'omissione o l'ingannevolezza di informazioni rilevanti può potenzialmente causare lesioni e morte di uno o più di essi.

Tali esigenze riguardano anche il settore della ristorazione collettiva, non contemplato dalla normativa preesistente, che dovrà fornire obbligatoriamente le informazioni sugli allergeni al consumatore finale.

Con lo schema di decreto pertanto viene inserito uno specifico comma all'articolo 19, con il quale viene disciplinata la modalità di comunicazione degli allergeni nelle collettività.

B) l'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo;

L'esigenza di protezione del consumatore costituisce per lo Stato italiano una priorità assoluta, nel breve, nel medio e nel lungo periodo, sia per gli specifici aspetti di tutela della salute che per quelli di corretta informazione sugli alimenti al fine di effettuare acquisti e consumi consapevoli.

Con il regolamento (UE) n. 1169/2011, oggetto di intervento sanzionatorio, troviamo per la prima volta esplicitata una esigenza di tutela rivolta alle persone soggette a forme di allergia o intolleranza provocate da determinate sostanze il cui numero è in notevole crescita rispetto al passato, ma anche l'esigenza di informare determinate categorie di consumatori più a rischio riguardo ai pericoli derivanti da un non corretto regime alimentare che privilegi un consumo eccessivo di alimenti contenenti alti valori di grassi saturi e sale.

Nell'immediato quindi prevale l'esigenza di tutela di tali fasce di consumatori nei confronti dei

nuovi obblighi introdotti dal regolamento; nel medio e nel lungo periodo l'obiettivo sarà quello di agevolare il rispetto delle norme di etichettatura aumentando la chiarezza delle informazioni ed individuando in modo univoco le condotte da sanzionare. Il tutto in un contesto aggiornato con le nuove modalità di comunicazione delle informazioni e di approccio del consumatore al mercato. Garantire l'effettività dei nuovi obblighi di etichettatura consentirà alle nostre imprese di essere competitive nel contesto armonizzato del mercato dell'Unione e valorizzare a parità di oneri informativi, la qualità delle nostre produzioni.

Anche per le disposizioni di adeguamento del D.Lgs. n. 109/1992, gli obiettivi a breve, direttamente connessi all'attuazione del Capo VI del regolamento, in particolare del suo articolo 44, si focalizzano nella coerenza e chiarezza nelle informazioni al consumatore anche per i prodotti non preimballati, nella protezione della salute dei consumatori evitando indicazioni fuorvianti al fine di favorire scelte consapevoli e sicure, nel dare maggiore certezza agli operatori nazionali evitando eccessi di costi di conformità, secondo le attese degli operatori e dei consumatori anche attraverso la previsione di nuove modalità di comunicazione delle informazioni grazie al supporto offerto della tecnologia.

In particolare, considerato che il paragrafo 1 dell'articolo 44 del regolamento in questione dispone che per i prodotti non preimballati la fornitura delle altre indicazioni di cui agli articoli 9 e 10 non sia obbligatoria, con il decreto si è inteso confermare ed aggiornare le preesistenti norme nazionali compatibili con il regolamento, senza introdurre oneri aggiuntivi per le imprese, nel rispetto, anche per quanto riguarda l'attuazione del capo VI del regolamento, delle disposizioni previste dall'articolo 32 della legge 234/2012 che dispone *“gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246”*.

Va detto, infatti che, il regolamento 1169/2011 costituisce un riassetto delle direttive preesistenti in materia di etichettatura alimentare, confluite nel medesimo regolamento ed ora abrogate, ma già recepite nell'ordinamento nazionale proprio tramite il decreto legislativo n. 109 del 27 gennaio 1992, che risulta pertanto coerente con il regolamento stesso per la maggior parte delle sue disposizioni. In particolare, anche le disposizioni del D.lgs. 109/1992 relative ai prodotti non preimballati, sulle quali si interviene con il presente schema di decreto, risultano già allineate con il regolamento n. 1169/2011 e con gli obblighi informativi dallo stesso previsti se non per l'indicazione degli allergeni ora da comunicare obbligatoriamente anche presso le collettività.

La normativa nazionale vigente contiene già la prescrizione di fornire al consumatore, per i prodotti non preimballati, molte delle indicazioni obbligatorie previste agli articoli 9 e 10 del regolamento nonché le modalità con le quali tali informazioni vengono fornite ai consumatori.

La valutazione fatta dall'Amministrazione, sentite le altre Amministrazioni concertanti e le rappresentanze delle categorie produttive interessate, in occasione dei tavoli tecnici convocati per l'elaborazione della normativa, ha riguardato da un lato il grado di completezza acquisito nel tempo dalla norma nazionale e dall'altro la portata dello strumento normativo costituito dall'articolo 5 della legge 170/2016 *“Legge di delegazione europea 2015”*.

Nell'ambito dei diversi incontri e della continua interlocuzione con i soggetti investiti dalla norma, si è potuto convenire che non ricorrano le condizioni e non sussistano adeguate giustificazioni ai sensi dell'art. 14, comma 24 quater della legge 28 novembre 2005, n. 246, per prevedere la fornitura di ulteriori indicazioni obbligatorie oltre quelle confermate o disposte nella bozza di decreto.

L'obiettivo a breve di diffondere le nuove regole per garantire gli obblighi informativi al consumatore tiene necessariamente conto della tipologia di imprese interessate dai predetti obblighi. Come già detto, oltre alla grande distribuzione, più attenta a soddisfare le esigenze informative del consumatore anche per i prodotti non preimballati, le disposizioni in questione riguardano moltissime micro e piccole imprese della distribuzione e moltissime imprese artigiane operanti nel settore alimentare (pasticcerie, forni, pizzerie, gelaterie, ecc..) per le quali è opportuno che gli obblighi di informazione riescano a coniugare gli interessi dei consumatori in materia di trasparenza

sui prodotti alimentari con soluzioni concretamente attuabili da parte delle imprese, con particolare riguardo a quelle di minime dimensioni e a carattere familiare.

Per tali ragioni, trattandosi di prodotti non preimballati, e quindi sprovvisti di una etichetta come invece per i prodotti preimballati disciplinati dal regolamento, gli obblighi informativi previsti sono contenuti in quelli minimi obbligatori disposti dalle norme dell'Unione o resi necessari dall'esigenza di informare il consumatore sul corretto impiego dell'alimento e quindi con finalità di tutela della salute.

Nel medio e lungo periodo, invece, l'obiettivo si focalizza sulla diffusione delle nuove prassi per garantire l'esigenza di protezione del consumatore che rappresenta per lo Stato italiano una priorità assoluta, sia per gli specifici aspetti di tutela della salute che per quelli di corretta informazione sugli alimenti al fine di effettuare acquisti e consumi consapevoli.

C) la descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR;

Per la parte sanzionatoria, l'indicatore del raggiungimento degli obiettivi perseguiti sarà rappresentato dalla protezione della salute dei consumatori evitando indicazioni fuorvianti al fine di favorire scelte consapevoli e sicure, dare maggiore certezza agli operatori nazionali evitando eccessi di costi di conformità, tra i possibili indicatori che consentiranno di verificare il raggiungimento degli obiettivi si utilizzerà il numero e la tipologia delle infrazioni riscontrate con parametri di riferimento al momento dell'entrata in vigore del presente decreto. Inoltre si considererà a campione il grado di soddisfazione degli operatori del settore e dei consumatori attraverso consultazioni di rappresentanti di categoria e di associazioni di consumatori.

Costituirà valore positivo dell'indicatore l'attesa e progressiva riduzione delle infrazioni rilevate, generata sia della maggiore consapevolezza da parte dei consumatori dei propri diritti di informazione, oggetto di nuova tutela, sia per la conseguente maggiore disponibilità da parte delle imprese ad adottare condotte virtuose da comunicare al consumatore, grazie alla più chiara individuazione da parte delle stesse degli obblighi di etichettatura e della condotta sanzionabile da evitare.

Il predetto indicatore verrà declinato per classi dimensionali di imprese, al fine di verificare anche l'efficacia delle disposizioni poste a tutela delle micro imprese e delle PMI in generale, quale il ricorso alla preventiva diffida di cui all'articolo 3, comma 1 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 cui ricorrere in caso di mere irregolarità formali, che comportano una semplice operazione di regolarizzazione.

Anche per le disposizioni di adeguamento del D.Lgs. n. 109/1992, e quindi per i prodotti non preimballati, considerati gli obiettivi di proteggere la salute dei consumatori evitando indicazioni fuorvianti al fine di favorire scelte consapevoli e sicure, dare maggiore certezza agli operatori nazionali evitando eccessi di costi di conformità, tra i possibili indicatori che consentiranno di verificare il raggiungimento degli obiettivi si utilizzerà il numero e la tipologia di quesiti sull'applicazione della normativa emanata rivolti alle due amministrazioni proponenti da parte delle associazioni di categoria e da parte degli organi di controllo, nonché le richieste di adeguamento della normativa emanata alle eventuali nuove modalità di comunicazione delle informazioni, oltre al numero di infrazioni riscontrate con parametri di riferimento al momento dell'entrata in vigore del presente decreto. Inoltre si considererà a campione il grado di soddisfazione degli operatori del settore e dei consumatori attraverso consultazioni di rappresentanti di categoria e di associazioni di consumatori.

D) l'indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

I destinatari diretti sono il Ministero della salute, l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e

forestali, le Amministrazioni Centrali, le Regioni e Province autonome, le Aziende sanitarie locali, l'Agenzia delle Dogane, la Guardia di Finanza, gli organismi di controllo quali il nucleo antifrodi dei Carabinieri (NAC), nonché gli operatori del settore alimentare (OSA) e i fabbricanti, importatori, utilizzatori a valle e distributori.
I destinatari indiretti sono i consumatori.

Sezione 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento:

Lo schema di decreto legislativo è stato sottoposto, per la consultazione del caso, ai rappresentanti del Ministero della salute, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e all'ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari. Sono stati altresì ampiamente consultate le associazioni di categoria dei produttori e dei consumatori, rappresentative degli interessi degli operatori del settore, destinatari della norma sanzionatoria, che hanno suggerito diverse modifiche. I rilievi svolti hanno consentito un proficuo confronto e, ove possibile, una modifica del testo al fine di rendere l'articolato più chiaro ai fini della sua applicazione. In particolare sono state consultate le seguenti rappresentanze: Aicig, Aidepi, Aiipa/Ancit, Assitol, Assica, Assobibe, Assolatte, Ancc Coop, Ancd Conad, Appf, Cna Alimentare, Coldiretti, Federalimentare, Federolio, Confcommercio, Federdistribuzione, Unionealimentare, Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU), Ministero della Salute, Mipaaf, Confagricoltura, Confapi, Confartigianato, Confesercenti, Confida - Confederazione Italiana Distributori Automatici, Fedagri-Confcooperative, Fipe, Federpesca, Federvini, Fippa, Ue Coop, UIV - Unione Italiana Vini, Unaitalia, Unionalimentari.

Sezione 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)

In difetto di un intervento *ad hoc* del legislatore italiano, le violazioni delle prescrizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 verrebbero sanzionate con lo strumento sanzionatorio costituito dall'art. 18 del D.Lgs. 109/1992.

Questo meccanismo sanzionatorio, in astratto praticabile, impone al soggetto incaricato di applicare la sanzione, di determinare il disvalore da riconnettere alla violazione nel caso concreto, nell'ambito della cornice edittale ricompresa tra tremilacinquecento e diciottomila euro che l'esperienza applicativa ha rilevato non costituisca più un deterrente alla condotta illecita.

Occorre rilevare inoltre che, pure se gli obiettivi originari e i principali componenti dell'attuale legislazione sull'etichettatura continuano a essere validi, il regolamento (UE) n. 1169/2011 introduce nuove fattispecie che se non sanzionate direttamente dovrebbero essere ricondotte dall'interprete ai precetti attualmente previsti.

Una simile situazione può comportare il rischio di inibire l'interprete in taluni casi e dare adito ad un ricorso eccessivo e disinvolto alla struttura sanzionatoria vigente in altri, determinando una vera e propria lacuna del diritto.

Inoltre, tale opzione rischierebbe di vanificare la corretta applicazione dei precetti contenuti nel regolamento in parola, oltre ad un possibile danno per le aziende produttrici virtuose, stante il pericolo di deregolamentazione del mercato in difetto di un adeguato apparato sanzionatorio.

Tutto ciò rischia inoltre di compromettere la certezza della sanzione e di concretizzare una palese violazione del principio costituzionale di legalità, applicabile alla materia che qui interessa per esplicita previsione dell'art. 1 della l. 689/81.

Per quanto riguarda le disposizioni di adeguamento del D.Lgs. n. 109/1992, non è stata considerata l'ipotesi di non attuazione della novella in quanto il non intervento avrebbe lasciato irrisolte le problematiche evidenziate nella sezione I ed in particolare non avrebbe consentito l'attuazione del Capo VI del regolamento, in particolare del suo articolo 44 relativo all'indicazione delle sostanze allergeniche.

Sezione 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio

L'opportunità di individuare specifiche sanzioni per le violazioni della disciplina in materia di informazioni sugli alimenti ai consumatori è stata determinata – oltre che dalla difficoltà di perseguire in maniera omogenea tali violazioni in forza della disciplina generale in materia di etichettatura - anche dalla necessità di individuare sanzioni aderenti ai criteri di effettività, proporzionalità e dissuasività all'uopo indicati dal regolamento.

La più stringente necessità è stata quella di garantire che venissero comminate sanzioni adeguate rispetto a quelle già previste a formazione vigente con riferimento puntuale alle condotte che violano le indicazioni previste dal Regolamento.

L'intervento normativo è nei limiti della delega legislativa, che prevede delega al Governo al fine di assicurare la piena integrazione delle norme europee nell'ordinamento nazionale, fatte salve le norme penali vigenti, ad adottare disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in regolamenti europei, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative, nel rispetto dei principi sanzionatori generali in materia di controlli ufficiali.

L'intervento è coerente con il programma di Governo in quanto persegue l'adeguamento del diritto nazionale al diritto comunitario e contribuisce a ridurre il numero delle procedure di infrazione.

Quale opzione alternativa all'immediata irrogazione della sanzione è stato previsto il ricorso alla procedura di diffida di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, nel caso in cui venga accertata per la prima volta l'esistenza di violazioni sanabili.

E' stato introdotto, inoltre, anche il richiamo alle disposizioni dell'articolo 1, comma 4, del medesimo articolo 1 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, in base alle quali, se il pagamento in misura ridotta è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione, si applica una riduzione del trenta per cento della sanzione.

L'articolo 22 del provvedimento, inoltre, rubricato (*Procedure per l'irrogazione delle sanzioni*), riporta diversi correttivi che consentono alle imprese di usufruire della metà dei limiti edittali per le microimprese (comma 3); di agevolare la cessione ad organizzazioni senza scopo di lucro delle confezioni la cui etichetta andrebbe ristampata (comma 4); di poter provvedere a rettifiche scritte (comma 5).

In particolare la scelta di prevedere un abbattimento dei limiti edittali per le sole micro imprese, va nella direzione di voler tutelare le attività artigianali che costituiscono una parte importante del settore produttivo nel campo alimentare. Si tratta spesso di imprese familiari o unipersonali che non dispongono di adeguate competenze in campo commerciale e che sono più esposte a rischi grossolani di etichettatura.

Va tenuto conto, infatti che il provvedimento sanzionatorio è rivolto anche alle disposizioni riguardanti i prodotti non preimballati che costituiscono la principale offerta delle imprese artigiane, quali panifici, pizzerie, rosticcerie e pasticcerie, normalmente esposti al consumatore nei banchi del fresco dei supermercati.

Opzioni alternative all'intervento regolatorio non sono state valutate stante la delega al Governo ed in considerazione del fatto che non vengono prospettate dal regolamento n. 1169/2011 il quale introduce specifici obblighi in materia di corretta etichettatura dei prodotti alimentari a fronte della cui omissione o non corretta espressione non sono previste modalità alternative di comunicazione al consumatore. L'esigenza di chiarezza informativa, di trasparenza e di armonizzazione delle regole di etichettatura a livello dell'Unione impone alle imprese una condotta univoca e chiara. Anche le indicazioni volontarie, qualora apposte devono rispettare regole precise al fine di non trarre in inganno il consumatore.

Il quadro di riferimento costituisce una norma di armonizzazione massima che esclude quanto non

espressamente previsto, escludendo quindi margini di discrezionalità da parte degli stati membri rispetto ad opzioni alternative. Per questo motivo l'intervento non supera i livelli minimi previsti dal regolamento stesso.

Sono presenti nel regolamento casi di esclusione o limitazione degli obblighi di apposizione delle indicazioni obbligatorie che coerentemente vengono tenuti in conto nel provvedimento sanzionatorio ai fini della non previsione della sanzione o della sua limitazione alle violazioni dei residuali obblighi informativi

Anche con riferimento all'adeguamento del D.Lgs. n. 109/1992 l'intervento normativo è operato ai sensi e nei limiti dell'articolo 5 della legge 170/2016 "Legge di delegazione europea 2015".

Si tratta di un intervento di attuazione ed armonizzazione che esclude quanto non espressamente previsto, escludendo quindi margini di discrezionalità da parte degli Stati membri.

Opzioni alternative al presente intervento regolatorio non sono riscontrabili dovendosi provvedere, oltre a disciplinare la modalità di indicazione degli allergeni presso le collettività, unicamente a aggiornare gli obblighi informativi nei confronti dei consumatori per quanto riguarda i soli prodotti non preimballati i quali trovavano già trattazione nella norma nazionale costituita dal D.Lgs. 109/1992 di recepimento della Direttiva in materia, confluita nel regolamento e da esso abrogata.

Il Capo VI del regolamento disciplina la possibilità da parte degli Stati membri di emanare disposizioni nazionali. All'interno del Capo VI del regolamento non si riscontrano alternative valide alle disposizioni per disciplinare i prodotti non preimballati, se non l'art. 44.

L'articolo 38, paragrafo 2 del regolamento dispone infatti la possibilità per gli Stati membri di adottare "*disposizioni nazionali concernenti materie non specificamente armonizzate dal presente regolamento purché non vietino, ostacolino o limitino la libera circolazione delle merci conformi al presente regolamento*". La fornitura obbligatoria delle indicazioni degli allergeni ai consumatori costituisce materia armonizzata specificamente demandata agli Stati per quanto riguarda i mezzi e le modalità di comunicazione unicamente dall'articolo 44, paragrafo 2.

L'art. 39 invece dispone in merito ad indicazioni obbligatorie aggiuntive rispetto a quelle di cui agli articoli 9 e 10 per i soli prodotti preimballati. Non costituisce pertanto una alternativa utilizzabile per la finalità da perseguire.

Fra l'altro non sussistono alternative di scelta offerte sia dalla legislazione comunitaria che da quella nazionale.

Anche le alternative prospettate dallo stesso articolo 44 di prevedere, per i prodotti non preimballati, lo stesso obbligo di fornitura delle indicazioni di cui agli articoli 9 e 10 previste dal regolamento per i prodotti preimballati oppure all'opposto nessun obbligo di fornitura di indicazioni, fatta eccezione per quella di cui al paragrafo 1, lettera a) relativa alle sostanze allergizzanti, è stata attentamente valutata nell'ambito dei numerosi tavoli di concertazione con le Amministrazioni e le rappresentanze delle categorie produttive interessate con le quali si è convenuto della completezza ed adeguatezza della normativa vigente che costituisce un corretto esempio di equilibrio fra le esigenze informative dei consumatori e la necessità di non aggravare le imprese con oneri aggiuntivi e spesso poco praticabili, rispetto ai propri competitor.

Sezione 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI:

A) gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione;

Principali vantaggi sono:

1. per i destinatari diretti, la tassatività, la dissuasività, la proporzionalità, l'effettività e l'efficacia del provvedimento recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni degli obblighi imposti dal regolamento (UE) n. 1169/2011, obblighi già vigenti ed operanti. A ciò si aggiunge sia la₁₀

certezza di un'applicazione uniforme delle sanzioni sul piano nazionale, dovuta all'accentramento della loro irrogazione in capo allo Stato sia la certezza riguardo alla condotta ed alla fattispecie oggetto di sanzione che consente alle imprese di avere chiari gli adempimenti richiesti dalla norma per non incorrere in violazioni della stessa.

2. per i destinatari indiretti, ossia i consumatori finali, l'elevato livello di tutela assicura un livello elevato di protezione garantendo che gli stessi siano adeguatamente informati sugli alimenti che consumano.

Riguardo agli eventuali svantaggi si è provveduto, con l'inserimento dell'art. 27, a mitigare alcuni effetti distorsivi dell'applicazione delle sanzioni che consentono di poter provvedere a rettifiche scritte (comma 5); di usufruire della metà dei limiti edittali per le microimprese (comma 3); di agevolare la cessione ad organizzazioni senza scopo di lucro delle confezioni la cui etichetta andrebbe ristampata (comma 4).

In particolare, la scelta di prevedere un abbattimento dei limiti edittali per le sole micro imprese, va nella direzione di voler tutelare le attività artigianali che costituiscono una parte importante del settore produttivo nel campo alimentare. Si tratta spesso di imprese familiari o unipersonali che non dispongono di adeguate competenze in campo commerciale e che sono più esposte a rischi grossolani di etichettatura. L'estensione alle piccole imprese, in considerazione dei parametri europei connessi alla definizione delle PMI, avrebbe esteso enormemente il campo soprattutto alle piccole imprese di trasformazione, che costituiscono infatti la parte più rappresentativa del settore della trasformazione alimentare, assieme alle medie imprese, vanificando l'effetto dissuasivo della sanzione. Per quanto riguarda invece le grandi imprese di trasformazione, è più difficile che possano incorrere in errori di etichettatura, trattandosi di realtà organizzative dotate di uffici legali che assicurano il costante allineamento della produzione alle norme vigenti, soprattutto in materia di informazioni in etichetta che costituisce, oltre alla pubblicità, il maggior veicolo di diffusione dei propri marchi presso il consumatore.

Analogamente, per i casi di violazioni sanabili è stato introdotto il ricorso alla procedura di diffida di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, cui si aggiungono le disposizioni dell'articolo 1, comma 4, del medesimo articolo del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, in base alle quali, se il pagamento in misura ridotta è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione, si applica una riduzione del trenta per cento della sanzione.

La scelta del numero di scaglioni da individuare e dei limiti edittali per ciascuno scaglione è stata confermata solo a fine lavori dopo aver comparato le diverse fattispecie in un ordine di gravità definito su 5 scaglioni: lieve, bassa, media, alta e grave. Per ciascuno di tali scaglioni sono stati individuati i limiti edittali minimi e massimi e, nel rispetto del moltiplicatore massimo di 10 previsto dall'art. 10 della legge 24.11.1981, n. 689 è stato disposto un moltiplicatore non superiore ad 8 fra la sanzione minima e la massima.

Si riporta una tabella riepilogativa degli scaglioni per gravità della violazione con riportati i limiti edittali anche per i casi di abbattimenti previsti.

Fasce di gravità della violazione	minimo	massimo	1/3 della massima art. 16 L. 689/81	doppio della minima art. 16 L. 689/81	riduzione del 30% della minima art. 1, c. 4 DL 91/2014	1/2 della minima - art. 23, c. 5. d.lgs. sanzioni	1/2 della massima - art. 23, c. 5. d.lgs. sanzioni
lieve	€ 500,00	€ 4.000,00	€ 1.333,33	€ 1.000,00	€ 300,00	€ 250,00	€ 2.000,00
bassa	€ 1.000,00	€ 8.000,00	€ 2.666,67	€ 2.000,00	€ 600,00	€ 500,00	€ 4.000,00
media	€ 2.000,00	€ 6.000,00	€ 5.333,33	€ 4.000,00	€ 1.200,00	€ 1.000,00	€ 8.000,00
alta	€ 3.000,00	€ 24.000,00	€ 8.000,00	€ 6.000,00	€ 1.800,00	€ 1.500,00	€ 12.000,00
grave	€ 5.000,00	€ 40.000,00	€ 13.333,33	€ 10.000,00	€ 3.000,00	€ 2.500,00	€ 20.000,00

Non si è ritenuto di prevedere indicazioni di proporzionalità per l'applicazione della sanzione

all'interno dell'intervallo stabilito per ciascuna fattispecie per non irrigidire il sistema operativo considerato che è rimessa comunque all'organo controllore la valutazione prevista all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il quale dispone che *“Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.”*.

Con riferimento all'adeguamento del D.Lgs. n. 109/1992, non si rilevano svantaggi nel tempo per gli operatori (destinatari diretti) in quanto con tale opzione si risponde alle attese degli stessi produttori. Per quanto riguarda i consumatori (destinatari indiretti) l'opzione prescelta garantisce la correttezza delle informazioni a disposizione dei consumatori attraverso informazioni più chiare e complete.

Per quanto riguarda l'attività delle pubbliche amministrazioni, l'opzione prescelta ridurrà certamente gli interventi di chiarificazione che gli operatori prima necessitavano e quindi si semplificherà anche l'attività di controllo già esercitata sugli operatori con una probabile diminuzione delle contestazioni grazie ad una maggiore chiarezza delle disposizioni così come proposte.

B) L'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese;

Per le micro, piccole e medie imprese l'opzione prescelta rappresenta una opportunità in quanto l'effetto dissuasivo delle sanzioni e la certezza della condotta da sanzionare consente alle stesse di valorizzare i propri prodotti nei confronti dei consumatori, offrendo agli stessi informazioni chiare e coerenti con gli obblighi informativi.

Per le micro imprese imprese potenzialmente interessate dalle sanzioni, il provvedimento sanzionatorio tiene conto del principio espresso dalla delega e contenuto nell'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il quale fa richiamo esplicito, nei criteri di valutazione da parte dell'organo che commina le sanzioni, ad una valutazione anche delle condizioni economiche del soggetto sanzionato. Infatti, viene prevista una misura di abbattimento della metà degli importi minimi e massimi della sanzione editale in caso il soggetto responsabile abbia i parametri di microimpresa, di cui alla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003.

Anche per le disposizioni di adeguamento del D.Lgs. n. 109/1992 le norme introdotte rispondono alle esigenze di tutti gli operatori, indipendentemente dalla dimensione dell'impresa, senza incidere sui costi sostenuti in quanto le informazioni da fornire al consumatore individuate nello strumento regolatorio sono informazioni che rientrano già nella disponibilità degli operatori economici interessati.

C) L'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione;

Non si introducono, neppure indirettamente, oneri informativi aggiuntivi rispetto a quelli già previsti dal vigente assetto normativo, essendo il disposto comunitario abbastanza dettagliato al riguardo. Non si prevedono, inoltre, effetti rilevanti sulle PMI e ulteriori oneri informativi e costi amministrativi a carico di cittadini ed imprese.

Con riferimento, invece, alle disposizioni di adeguamento del D.Lgs. n. 109/1992, oltre quanto richiesto obbligatoriamente dall'articolo 44, paragrafo 1, lettera a) del regolamento, rispetto alla legislazione vigente l'opzione prescelta non introduce, sia per le imprese che per i cittadini, nessun nuovo obbligo informativo o giuridico relativamente alla raccolta, produzione, elaborazione,

trasmissione e conservazione di informazioni e documenti.

Trattandosi di disposizioni già preesistenti nella normativa nazionale, le relative informazioni vengono già fornite dalle imprese che non hanno quindi un onere aggiuntivo in termini di raccolta di dati e trattamento degli stessi da mettere a disposizione degli organi di controllo.

Come detto sopra, solo con riferimento alle collettività (ristoranti, bar, mense, ecc.) la modalità individuata di informazione degli allergeni al consumatore introduce un obbligo di conservare e produrre in caso di verifica degli organi di controllo la documentazione informativa sulla presenza degli allergeni. Tale onere, tuttavia, costituisce un costo limitato se raffrontato al rischio diretto cui l'impresa di somministrazione andrebbe incontro a fronte di una non corretta comunicazione degli allergeni. Si ritiene che l'onere informativo di "apporre su menù o registro o apposito cartello o altro sistema equivalente, anche tecnologico, da tenere bene in vista" le informazioni sugli allergeni, oppure di riportare le medesime informazioni su una documentazione scritta e facilmente reperibile sia per l'autorità competente sia per il consumatore finale, abbia un costo massimo dell'ordine di 100 euro riferito alla raccolta e stampa delle informazioni. Tale importo va raffrontato all'importo della sanzione nella quale si incorre in caso di violazione di tali norme che, sulla base della proposta avanzata nell'apposito provvedimento sanzionatorio va da un minimo di 3.000 euro ad un massimo di 24.000 euro.

D) le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.).

La dotazione amministrativa in termini di risorse umane, strumentali e finanziarie è corrispondente a quella già presente nel sistema, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Le risorse sono le medesime previste per lo svolgimento dei controlli ufficiali sugli alimenti, finalizzati al rispetto della legislazione alimentare previgente.

La normazione diretta introdotta dallo schema di provvedimento agisce infatti all'interno di un sistema già strutturato ed operativo rispetto alla precedente normativa di riferimento. La parte pubblica e la parte privata sono in grado di dare immediata attuazione alle nuove disposizioni attraverso le strutture e le risorse strumentali e umane già esistenti e per quanto riguarda la parte pubblica senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

I controlli ufficiali in parola sono effettuati conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.

E' stato innovato l'attuale assetto relativo alle competenze all'irrogazione delle sanzioni – che ora vede le Regioni e le Province autonome quali autorità competenti, attraverso gli enti ed organismi dalle stesse attivati – attribuendo la competenza al Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Con riferimento alle disposizioni di adeguamento del D.Lgs. n. 109/1992, per quanto riguarda gli effetti che l'intervento regolatorio avrà nella fase di attuazione sul mondo produttivo, si fa presente che nel corso delle consultazioni le associazioni di categoria di riferimento non hanno evidenziato criticità circa la possibilità di adeguarsi alle nuove norme sia dal punto di vista organizzativo, sia da un punto di vista tecnologico e finanziario.

Per quanto invece riguarda l'attività svolta da parte delle Amministrazioni, l'intervento non inciderà sulle strutture che già operano a legislazione vigente sulle stesse materie oggetto dell'intervento regolatorio. Non saranno necessari adeguamenti organizzativi e finanziari da parte delle amministrazioni interessate per far fronte alle nuove norme.

Eventuali fattori incidenti sugli effetti potrebbero derivare da eventuali, sopravvenute normative comunitarie.

Sezione 6 - Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese

Nel contesto di una disciplina armonizzata l'intervento regolatorio favorisce il corretto funzionamento concorrenziale del mercato e la competitività del Paese, in quanto garantendo gli interessi dei consumatori, e la certezza giuridica da un punto di vista dei comportamenti scorretti da parte della aziende favorisce la concorrenza leale fra gli operatori e quindi la competitività del sistema paese.

Cin riferimento alle disposizioni di adeguamento del D.Lgs. n. 109/1992 l'intervento regolatorio è connesso alla necessità di aggiornare le norme del D.Lgs. 109/1992 che sono compatibili con il regolamento (UE) n. 1169/2011, attraverso il richiamo alle disposizioni ivi contenute e indirizzate a tutto il territorio dell'Unione Europea e contestualmente dare attuazione al Capo VI del regolamento, in particolare al suo articolo 44.

Le disposizioni contenute al Capo VI del regolamento si applicano a tutto il territorio dell'Unione, garantendo con ciò un corretto funzionamento del mercato unico dal punto di vista della concorrenza.

Per quanto riguarda l'incidenza dell'intervento regolatorio consentito dal regolamento e operante solo sul mercato italiano non si rilevano criticità, da un punto di vista concorrenziale, in quanto le norme sono indirizzate a tutti gli operatori presenti sul territorio nazionale indipendentemente dalla territorialità e dimensione.

L'intervento è finalizzato anche a dare chiarezza normativa sulle norme applicabili, a maggior garanzia di consumatori ed operatori e rispondendo così ad attese del mercato per la più chiara regolazione in materia.

La chiarezza regolatoria è promotrice di dinamiche di sviluppo per le maggiori garanzie che offre ai fini dell'attività sul mercato degli operatori interessati.

Sezione 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione:

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento delegato proposto.

Responsabili dell'intervento delegato sono il Ministero dello sviluppo economico insieme al Ministero della salute per la parte relativa alle informazioni nutrizionali da riportare sull'etichetta degli alimenti.

B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

L'intervento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico e nel sito informatico dei Ministeri coproponenti. Si provvederà, inoltre, a dare indicazioni sulla norma con nota circolare alle associazioni di categoria ed agli organismi di controllo.

C) strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio;

Il controllo sugli effetti dell'intervento regolatorio verrà svolto congiuntamente dal Ministero dello sviluppo economico, amministrazione competente in materia di etichettatura alimentare, dal Ministero della salute per quanto riguarda le informazioni al consumatore che garantiscono un adeguato livello di protezione della salute del consumatore e dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali cui afferisce l'Ispettorato Centrale Qualità e Repressione Faldi cui il medesimo articolo 5 della legge 170/2016 ha demandato funzioni accentrate di irrogazione delle sanzioni in materia. La numerosità dei quesiti sull'applicazione della normativa emanata rivolti alle due amministrazioni da parte delle associazioni di categoria e da parte degli organi di controllo, nonché le richieste di adeguamento della normativa emanata alle eventuali nuove modalità di

comunicazione delle informazioni, costituiscono degli indicatori della necessità di intervenire sulla materia per apportare gli eventuali correttivi necessari.

D) i meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio;

Trattandosi di disciplina definita a livello europeo non sono previsti meccanismi di revisione del decreto per la parte in cui dispone le sanzioni.

Per l'aspetto dell'adeguamento del D.Lgs. n. 109/1992 l'eventuale revisione potrà avvenire sempre attraverso eventuale nuova delega o mediante gli strumenti previsti dall'articolo 36, comma 1 della legge 24 dicembre 2012 n.234 nel caso i cui le modifiche si rendano necessarie per dare attuazione alle *"norme dell'Unione europea non autonomamente applicabili, che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite nell'ordinamento nazionale"*.

E) gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.

A cura del Ministero dello sviluppo economico verrà elaborata la prescritta V.I.R. nella quale saranno presi in esame prioritariamente i seguenti aspetti:

- andamento dell'attività di sorveglianza, per circoscrizioni territoriali, tipologia di imprese;
- andamento delle sanzioni comminate, per circoscrizioni territoriali, tipologia di impresa, tipologia di sanzione.

La VIR, inoltre, riguarderà la congruenza dell'impostazione del provvedimento, rispetto alle esigenze di chiarezza regolatoria da parte degli operatori e alle evoluzioni della disciplina comunitaria, conseguentemente la diminuzione delle richieste di chiarimenti interpretativi e il permanere della mancanza di contenziosi, inoltre si considererà a campione il grado di soddisfazione degli operatori del settore attraverso consultazioni di rappresentanti di categoria.

Sezione 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

L'intervento posto in essere non introduce livelli di regolazione sanzionatoria differenti o superiori a quanto già discende dall'esigenza di rendere effettive le norme comunitarie vigenti in materia e nel rispetto dei parametri stabiliti. Non si riscontrano soluzioni alternative a quelle dell'intervento sanzionatorio che possano garantire i medesimi livelli di dissuasività delle sanzioni. Come riportato nella sezione 4 il provvedimento sanzionatorio prevede il ricorso alla procedura di diffida di cui all'articolo 3, comma 1 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, nel caso in cui venga accertata per la prima volta l'esistenza di violazioni sanabili. Prevede inoltre, anche il richiamo alle disposizioni dell'articolo 1, comma 4 del medesimo decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, in base alle quali, se il pagamento in misura ridotta è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione, si applica una riduzione del trenta per cento della sanzione.

L'opzione proposta quindi non mantiene e non introduce livelli di regolazione superiori a quelli minimi previsti dal Regolamento di cui si intende introdurre la disciplina sanzionatoria.

L'articolo 17 dello schema di decreto da adottare ripropone ed aggiorna le disposizioni contenute nell'articolo 13 del D.Lgs. n. 109/1992. Tale articolo recepiva nell'ordinamento nazionale la disciplina del lotto, recata non dal regolamento (UE) n. 1169/2011, bensì da Direttive comunitarie specificamente dedicate alla materia, poi codificate con Direttiva 2011/91/UE *"relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare"*.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN)

Amministrazione proponente: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Titolo: Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, e l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016 n. 170 "Legge di delegazione europea 2015".

Indicazione del referente dell'amministrazione proponente (nome, qualifica, recapiti):
GABRIELLA PECORINI, DIRIGENTE DIV. VIII DGPICPMI – 06/47052577 –
gabriella.pecorini@mise.gov.it

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Il regolamento (UE) n. 1169/2011, pubblicato in data 22 novembre 2011 ed entrato in vigore il 13 dicembre 2011, ha trovato applicazione a decorrere dal 13 dicembre 2014 per le disposizioni in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità degli alimenti e dal 13 dicembre 2016 per l'*etichettatura nutrizionale*.

Il regolamento ha operato un complessivo riassetto della normativa previgente in quanto, a partire dal 13 dicembre 2014 sono abrogati una serie di provvedimenti tra i quali, in particolare, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità.

Il riordino della normativa comunitaria in materia di etichettatura, effettuato dal regolamento n. 1169/2011, ha avuto come effetto quello di abrogare implicitamente tutte quelle disposizioni nazionali che risultano assorbite o superate dallo stesso, ciò in quanto ai sensi dell'art. 38, comma 1, del regolamento medesimo, nelle materie da esso espressamente armonizzate, "gli Stati membri non possono adottare né mantenere disposizioni nazionali salvo se il diritto dell'Unione lo autorizza".

La norma quadro nazionale in materia di etichettatura è costituita dal decreto legislativo n. 109 del 27 gennaio 1992, che ha recepito la direttiva 2000/13/CE, ora abrogata dal regolamento.

Di conseguenza, dal 13 dicembre 2014 le disposizioni nazionali in materia di etichettatura devono essere conformi ai principi stabiliti dal regolamento. Le leggi, i decreti legislativi e tutte le disposizioni non conformi ai principi contenuti nel regolamento non sono più applicabili, anche se non espressamente abrogati.

Lo schema di decreto legislativo, in attuazione della previsione della delega contenuta nella legge 12 agosto 2016 n. 170 "Legge di delegazione europea 2015", ha come obiettivo quello di definire la disciplina sanzionatoria per le condotte descritte dal regolamento (UE) n. 1169/2011 ed, al contempo, aggiornare le disposizioni contenute nel D.lgs. 109/92.

Tali disposizioni costituiscono in parte attuazione del Capo VI del Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1169 del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, in particolare del suo articolo 44.

L'art. 18 del decreto legislativo n. 109 del 27 gennaio 1992 stabiliva le diverse sanzioni da applicare in caso di violazione delle prescrizioni previste nel medesimo decreto legislativo.

In difetto di un intervento *ad hoc* del legislatore italiano, le violazioni delle prescrizioni del decreto legislativo n. 109/1992 potrebbero essere sanzionate solo considerando la violazione di precetti che si ritrovano nel regolamento n. 1169/2011, comportando un rischio interpretativo in capo al controllore e allo stesso tempo lasciando prive di sanzioni le fattispecie previste dal regolamento che non trovano un corrispondente precetto nel d.lgs. 109/92.

L'intervento è quindi coerente con il programma di Governo, in quanto persegue l'adeguamento del diritto nazionale al diritto dell'Unione europea e contribuisce a dare agli operatori che ai controllori certezza della sanzione e chiarezza giuridica fornendo agli operatori del settore ai consumatori italiani le informazioni previste per tutti i consumatori dell'UE.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Lo schema di decreto legislativo in esame è stato predisposto in attuazione della delega prevista dall'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170, recante "*Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015*", il quale delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, e della direttiva 2011/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare, anche mediante l'eventuale abrogazione delle disposizioni nazionali relative a materie espressamente disciplinate dalla normativa europea. Il citato articolo 5 reca, altresì, due criteri specifici di delega. Con il presente schema di decreto legislativo si dà attuazione al criterio di cui al comma 3, lettera b), del medesimo articolo 5, che prevede di demandare la competenza per l'irrogazione delle sanzioni amministrative allo Stato, con individuazione, quale autorità amministrativa competente, del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. La finalità è quella di disporre di un quadro sanzionatorio di riferimento unico e di consentire un'applicazione uniforme delle sanzioni a livello nazionale, evitando sovrapposizioni tra autorità. All'altro criterio di delega, di cui al comma 3, lettera a), che concerne la previsione dell'indicazione obbligatoria in etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o di confezionamento, si darà attuazione mediante separato decreto legislativo.

In materia di etichettatura la norma quadro nazionale è costituita dal Decreto Legislativo n. 109 del 27 gennaio 1992, che ha abrogato il DPR n. 322 del 18 maggio 1982 di recepimento della direttiva 79/112/CEE in materia di etichettatura ed è stato a sua volta modificato dal D.Lgs. n. 181/2003 di recepimento della Direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, Direttiva che viene abrogata il 13 dicembre 2014 dal Regolamento (UE) 1169/2011 e in esso confluisce.

A seguito dell'applicazione del Reg. (UE) n. 1169/2011, specificamente del suo articolo 38, le disposizioni nazionali afferenti materie espressamente armonizzate dal Regolamento non possono essere mantenute nell'ordinamento nazionale.

In allegato alla presente documento di analisi tecnico-normativa è riportata la **Tabella di concordanza** delle norme del D.lgs. 109/1992 che restano in vigore e di quelle che sono disapplicate e quindi abrogate, perché confliggenti con l'art. 38 del Regolamento, oltre alle disposizioni del D.Lgs. n. 109/1992 che risultano implicitamente abrogate da norme successive.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Il decreto in oggetto reca la disciplina sanzionatoria orizzontale per la violazione degli obblighi promananti dal regolamento (UE) n. 1169/2011 e consente di aggiornare le disposizioni contenute nel D.lgs. 109/92, che costituiscono attuazione del Capo VI del Regolamento (UE) del Parlamento

Europeo e del Consiglio n. 1169 del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, in particolare del suo articolo 44.

La violazione degli obblighi previsti dal regolamento (UE) n. 1169/2011 deve ricevere sanzione in sede di emanazione del presente decreto legislativo che andrà perciò a sostituire quanto previsto dall'art. 18 del decreto legislativo n. 109 del 27 gennaio 1992. Il presente decreto legislativo consentirà quindi di sostituire ed adeguare la norma vigente in materia di sanzioni al regolamento sopra richiamato, al fine di consentirne l'applicazione ed evitare dannose problematiche interpretative, e di aggiornare le previsioni in materia della normativa nazionale.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'intervento è emanato in attuazione della delega prevista dagli articoli 2 e 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170, recante "*Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015*" ed è pienamente compatibile con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L'intervento normativo pone nell'ordinamento una disciplina uniforme in materia sanzionatoria in materia di accertamento e irrogazione di sanzioni amministrative per la violazione degli obblighi e dei divieti di cui al regolamento (UE) n. 1169/2011, per quanto concerne le disposizioni in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità degli alimenti.

Esso attribuisce la competenza per l'irrogazione delle sanzioni amministrative – ora in capo a Regioni e Province autonome, che si avvalgono degli organismi preposti a svolgere i controlli (ASL, Camere di Commercio, NAS) - al Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

L'intervento di aggiornamento della normativa nazionale, riferito al Titolo III, non determina modifiche agli ambiti di competenze regionali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

L'intervento normativo è conforme ai principi previsti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione. Non si rilevano, pertanto, profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie ed a statuto speciale nonché degli enti locali, né di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

L'intervento normativo non contiene rilegificazioni di norme delegificate ed è stato adottato nella piena utilizzazione degli strumenti di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

L'intervento è necessitato dall'adeguamento al diritto dell'Unione europea.

Lo schema di decreto legislativo predisposto risponde all'esigenza di prevedere un preciso regime sanzionatorio per la violazione degli obblighi e dei divieti di cui al regolamento (UE) n. 1169/2011 per quanto concerne le disposizioni in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità degli alimenti nonché dare chiarezza giuridica, mediante un adeguamento conforme alle previsioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, alle disposizioni contenute nel D.lgs. 109/92, che costituiscono attuazione del Capo VI del Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1169 del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, in particolare del suo articolo 44.

La nuova normativa europea individua in alcuni casi condotte che si atteggiavano in maniera del tutto innovativa rispetto al passato, introducendo per gli operatori del settore obblighi specifici e comportamenti rispondenti a prescrizioni tecniche che hanno raggiunto un estremo livello di dettaglio, a maggiore tutela del consumatore finale.

L'intervento, pertanto, si presenta del tutto in linea con l'ordinamento europeo in quanto costituisce attuazione dell'obbligo incombente su ciascuno Stato membro di individuare, in base ai rispettivi ordinamenti, le sanzioni applicabili alle violazioni di disposizioni regolamentari.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non sono state aperte procedure di infrazione nei confronti dell'Italia nella materia in esame.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Il provvedimento legislativo in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Non vi sono indicazioni al riguardo in quanto l'intervento normativo modifica disposizioni nazionali in attuazione a quanto richiesto dal diritto dell'Unione.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Le principali definizioni contenute nel provvedimento in esame sono riprese da quelle già contenute nei regolamenti europei e in altre disposizioni nazionali, con particolare riferimento all'adeguamento delle previsioni del D.Lgs. 109/1992 si fa presente che la terminologia è allineata con quella del Regolamento (UE) n. 1169/2011, le definizioni, infatti, sono uniformate a quelle dello stesso Regolamento.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi che sono corretti ed aggiornati al Regolamento (UE) n. 1169/2011.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Il presente decreto legislativo, nel Titolo III, abroga il D.Lgs. n. 109/1992 riproponendo il contenuto aggiornato dei soli articoli 17, 18, 19 e 20. L'intervento si rende necessario, come già diffusamente rappresentato, per aggiornare le disposizioni contenute nel D.lgs. 109/92, in attuazione del Capo VI del Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1169 del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, in particolare del suo articolo 44.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Vengono abrogate esplicitamente diverse disposizioni del D.Lgs. 109/1992 già implicitamente abrogate dal sopravvenire di norme successive. Si abrogano esplicitamente inoltre le disposizioni che risultano inapplicabili in quanto si sovrappongono alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il provvedimento in esame fa salve dalle abrogazioni e conferma la vigenza delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 109/1992 nelle disposizioni di legge che vengono espressamente elencate. Parimenti conferma le abrogazioni contenute nei medesimi articoli del D.Lgs. 109/1992 per evitarne la riviviscenza.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

La legge 12 agosto 2016, n. 170 - legge di delegazione europea 2015, all'articolo 5, reca delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 1169/2011, con criteri specifici di delega.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

L'intervento normativo non richiede l'adozione di atti attuativi successivi di natura normativa.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di

commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Non sono state utilizzate statistiche a livello nazionale.

Tabella di concordanza fra ambiti del D. Lgs. 109/1992 e ambiti del regolamento (UE) n. 1169/2011

Norme del Decreto legislativo n. 109/1992 disapplicate e che restano in vigore	Corrispondenti norme del Regolamento (UE) n. 1169/2011
Articolo 1 – Campo di applicazione - disapplicato e da abrogare	Articolo 2 - Definizioni
Articolo 2 - Finalità dell'etichettatura dei prodotti alimentari – disapplicato e da abrogare	Articolo 7 - Pratiche leali d'informazione
Articolo 3 - Elenco delle indicazioni dei prodotti preconfezionati - disapplicato e da abrogare	Articolo 9 - Elenco delle indicazioni obbligatorie e 10 - Indicazioni obbligatorie complementari per tipi o categorie specifici di alimenti
Articolo 4 - Denominazione di vendita - disapplicato e da abrogare	Articolo 17 - Denominazione dell'alimento e Allegato VI Denominazione degli alimenti e indicazioni specifiche che la accompagnano
Articolo 5 – Ingredienti - disapplicato e da abrogare	Articoli 18 - Elenco degli ingredienti, 19 - Omissione dell'elenco degli ingredienti, 20 - Omissione dei costituenti di un prodotto alimentare dall'elenco degli ingredienti e 21 - Etichettatura di alcune sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze e Allegati II - Sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze e VII - Indicazione e designazione degli ingredienti
Articolo 6 - Designazione degli aromi - disapplicato e da abrogare	Allegato VII, parte D - Designazione degli aromi nell'elenco degli ingredienti ed Allegato III - Alimenti la cui etichettatura deve comprendere una o più indicazioni complementari
Articolo 7 - Esenzioni dall'indicazione degli ingredienti - disapplicato e da abrogare	Articoli 16, paragrafo 4 - Omissione di alcune indicazioni obbligatorie, 19 - Omissione dell'elenco degli ingredienti, 20 - Omissione dei costituenti di un prodotto alimentare dall'elenco degli ingredienti, Allegato VII, parte E - Designazione degli ingredienti composti
Articolo 8 - Ingrediente caratterizzante evidenziato - disapplicato e da abrogare	Articolo 22 - Indicazione quantitativa degli ingredienti e Allegato VIII - Indicazione e designazione degli ingredienti
Articolo 9 – Quantità - disapplicato e da abrogare	Articolo 23 - Quantità netta e Allegato IX - Indicazione della quantità netta
Articolo 10 - Termine minimo di conservazione - disapplicato e da abrogare	Articolo 24 - Termine minimo di conservazione, data di scadenza e data di congelamento e Allegato X - Termine minimo di conservazione, data di scadenza e data di congelamento
Articolo 10-bis - Data di scadenza - disapplicato e da abrogare <i>5. È vietata la vendita dei prodotti che riportano la data di scadenza a partire dal giorno successivo a quello indicato sulla confezione.</i>	Articolo 24 - Termine minimo di conservazione, data di scadenza e data di congelamento. 1. <i>Successivamente alla data di scadenza un alimento è considerato a rischio a norma dell'articolo 14, paragrafi da 2 a 5, del regolamento (CE) n. 178/2002. [Reg. 178/2002 - Articolo 14. Requisiti di sicurezza degli alimenti 1. Gli alimenti a rischio non possono essere immessi sul mercato.]</i> Allegato X - Termine minimo di conservazione, data di scadenza e data di congelamento
Articolo 11 - Sede dello stabilimento - disapplicato e da abrogare	Articolo 9, paragrafo 1 - Elenco delle indicazioni obbligatorie
Articolo 12 - Titolo alcolometrico - disapplicato e da abrogare	Articolo 28 Titolo alcolometrico e Allegato XII del Regolamento Titolo alcolometrico
Articolo 13 – Lotto - in vigore e modificato nel presente D.Lgs.	Recepisce Direttive comunitarie vigenti su materie non armonizzate dal Regolamento (UE) n.1169/2011 e viene modificato dall'articolo 17 del presente decreto.
Articolo 14 - Modalità di indicazione delle menzioni obbligatorie dei prodotti preconfezionati	Articoli 8, paragrafo 7 - Responsabilità, 12 - Messa a disposizione e posizionamento delle informazioni obbligatorie sugli alimenti, 13 -

- disapplicato e da abrogare	Presentazione delle indicazioni obbligatorie e Allegato IV - Definizione di altezza della x
Articolo 15 - Distributori automatici diversi dagli impianti di spillatura - in vigore e modificato nel presente D.Lgs.	Le disposizioni restano in vigore ai sensi dell'articolo 38 del Regolamento (UE) n. 1169/2011, in quanto materia da esso non espressamente armonizzata, come specificato all'articolo 14, paragrafo 3 dello stesso Regolamento; viene modificato dall'articolo 18 del presente decreto.
Articolo 16 - Vendita dei prodotti sfusi - in vigore e modificato nel presente D.Lgs.	Resta in vigore ai sensi dell'articolo 44 del Regolamento (UE) n. 1169/2011 e viene modificato dall'articolo 19 del presente decreto.
Articolo 17 - Prodotti non destinati al consumatore - in vigore e modificato nel presente D.Lgs.	Resta in vigore ai sensi dell'articolo 38 del Regolamento (UE) n. 1169/2011, in quanto materia da esso non espressamente armonizzata e viene modificato dall'articolo 20 del presente decreto.
Articolo 18 - Sanzioni	Abrogato dal presente decreto legislativo, I riferimenti all'articolo 18 del decreto legislativo n. 109/1992 contenuti nelle vigenti disposizioni si intendono fatti ai corrispondenti articoli del presente decreto .
Articolo 19 – Birra – Implicitamente abrogato e da abrogare	Ha sostituito l'articolo 2 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, sostituito da parte dell'articolo 2, comma 1, del DPR 30.06.1998, n. 272 "Regolamento recante modificazioni alla normativa in materia di produzione e commercio della birra."
Articolo 20 – Burro - in vigore	Sostituisce l'articolo 4 della legge 23 dicembre 1956, n. 1526.
Articolo 21 – Camomilla - Implicitamente abrogato e da abrogare	Ha sostituito gli articoli 5 e 6 della legge 30.10.1940, n. 1724 recante "Disciplina della raccolta e della vendita della camomilla", poi abrogata da parte dell'articolo 24 decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria", convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133.
Articolo 22, comma 1 - Cereali, sfarinati, pane o paste alimentari - Implicitamente abrogato e da abrogare	Ha sostituito l'articolo 6 della legge 4.07.1967, n. 580, recante "Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari", successivamente abrogato da parte dell'articolo 14 del DPR 9.02.2001, n. 187 "Regolamento per la revisione della normativa sulla produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari, a norma dell'articolo 50 della legge 22 febbraio 1994, n. 146."
Articolo 22, comma 2 - Cereali, sfarinati, pane o paste alimentari - Implicitamente abrogato e da abrogare	Ha sostituito l'articolo 14 della legge 4 luglio 1967, n. 580, recante "Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari", successivamente sostituito da parte dell'art. 44 della legge 22.02.1994, n. 146 recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1993".
Articolo 22, comma 3 - Cereali, sfarinati, pane o paste alimentari – precetto vigente nella norma modificata	Sostituisce il primo comma dell'articolo 16 della legge 6 della legge 4 luglio 1967, n. 580, recante "Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari".
Articolo 23, comma 1 - Formaggi freschi a pasta filata - Implicitamente abrogato e da abrogare	Sostituisce il decreto legge 11 aprile 1986, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 giugno 1986, n. 252, recante "Norme per il confezionamento dei formaggi freschi a pasta filata", come modificato, nel comma 3, dall'articolo 14 del decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 181.
Art. 24 - Margarina e grassi idrogenati - Implicitamente abrogato e da abrogare	Ha sostituito l'articolo 9 della legge 4.11.1951, n. 1316, recante "Disciplina della produzione e del commercio della margarina e dei grassi idrogenati alimentari", legge abrogata da parte dell'articolo 9 del Decreto Legislativo 6 agosto 2012, n. 147, recante "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno."
Art. 25 – Miele - Implicitamente abrogato e da	Ha sostituito l'articolo 3, comma 5, e l'articolo 6 della legge

abrogare	12.10.1982, n. 753, recante "Recepimento della direttiva del Consiglio della Comunità economica europea riguardante l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri della C.E.E. concernenti il miele.", legge abrogata da parte dell'articolo 7 del Decreto Legislativo 21.05. 2004, n. 179, recante "Attuazione della direttiva 2001/110/CE concernente la produzione e la commercializzazione del miele".
Articolo 26, comma 1 - Olio di oliva e di semi - precetto vigente nella norma modificata	Sostituisce l'art. 7 della legge 27 gennaio 1968, n. 35, recante "Norme per il controllo della pubblicità e del commercio dell'olio di oliva e dell'olio di semi", come modificato per quanto riguarda il comma 3 dall'articolo 20, comma 4 della legge 6 febbraio 2007, n. 13, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2006".
Articolo 26, comma 2 - Olio di oliva e di semi - precetto vigente nella norma modificata	Abroga: a) gli articoli 2, comma primo, 8 e 9 della legge 27 gennaio 1968, n. 35; b) gli articoli 22 e 23, comma secondo, ultimo periodo del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, e successive modificazioni; c) l'art. 70, R.D. 1° luglio 1926, n. 1361.
Articolo 27, comma 1 - Pomodori pelati e concentrati di pomodoro - abrogato	Abroga gli articoli 4 e 5, commi terzo e quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1975, n. 428, recante "Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 10 marzo 1969, n. 96, concernente l'istituzione di un controllo qualitativo sulle esportazioni di pomodori pelati e concentrati di pomodoro ed estensione di determinate norme ai medesimi prodotti destinati al mercato interno". Il DPR 428/75 è stato abrogato dall'art. 28, comma 1, lett. b) della legge 28 luglio 2016, n. 154, fermo restando quanto previsto dall'art. 30, comma 2 della stessa Legge n. 154/2016.
Articolo 27, comma 2 - Pomodori pelati e concentrati di pomodoro - abrogato	Sostituisce l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica dell'11 aprile 1975, n. 428, recante "Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 10 marzo 1969, n. 96, concernente l'istituzione di un controllo qualitativo sulle esportazioni di pomodori pelati e concentrati di pomodoro ed estensione di determinate norme ai medesimi prodotti destinati al mercato interno". Il DPR 428/75 è stato abrogato dall'art. 28, comma 1, lett. b) della legge 28 luglio 2016, n. 154, fermo restando quanto previsto dall'art. 30, comma 2 della stessa legge n. 154/2016.
Articolo 28 – Riso - precetto vigente nella norma modificata	Reca modifiche agli artt. 1, 2 e 5, commi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 8 della legge 18 marzo 1958 n. 325 recante "Disciplina del commercio interno del riso".
Articolo 29, commi 1 e 2 - Norme finali – da abrogare	La disposizione "Il presente decreto non si applica ai prodotti alimentari destinati ad altri Paesi." è vigente, ma si ritiene inutile riportarla in quanto discende dal principio di territorialità. Viene confermata l'abrogazione del D.P.R. 18 maggio 1982, n. 322.
Articolo 29, commi 3 e 3bis - Norme finali – da abrogare	Disposizioni recanti rispettivamente le modalità per apportare modifiche al D.Lgs. 109/1992 ed alla sezione III dell'allegato 2.
Articolo 30 - Norme transitorie - da abrogare	Disposizioni per la decorrenza e per lo smaltimento delle scorte superate dall'articolo 54 del Regolamento "Disposizioni transitorie".
Allegati 1 e 2 – disapplicati e da abrogare	Sono assorbiti e superati rispettivamente dagli Allegati VII "Indicazione e designazione degli ingredienti", III "Alimenti la cui etichettatura deve comprendere una o più indicazioni complementari" e II "Sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze" del Regolamento.

Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016 n. 170 "Legge di delegazione europea 2015".

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare, l'articolo 14;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e, in particolare, l'articolo 33;

VISTA la legge 12 agosto 2016, n. 170, recante "*Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015*" e, in particolare, l'articolo 5;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;

VISTO il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

VISTO il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione ed il regolamento CE n. 608/2004 della Commissione e, in particolare, gli articoli 15, 44 e 55;

VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 e successive modificazioni, recante attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari;

VISTO il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, n. 882/2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

VISTA la direttiva n. 2011/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare;

VISTO il considerando n. 52 del citato regolamento (UE) n. 1169/2011, con il quale si afferma che "*Gli Stati membri dovrebbero effettuare controlli ufficiali per garantire il*



rispetto del presente regolamento conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.”;

VISTO il decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77, recante attuazione della direttiva 90/496/CEE del Consiglio del 24 settembre 1990 relativa all’etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari;

VISTO l’articolo 44, paragrafo 3, del predetto regolamento (UE) n. 1169 del 25 ottobre 2011, ai sensi del quale gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione, relativamente agli alimenti non preimballati, il testo delle disposizioni che prevedono la fornitura di indicazioni non obbligatorie in base al citato regolamento e i mezzi con i quali dette indicazioni devono essere fornite;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell’8 settembre 2017 ;

ACQUISITO il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del ... ;

ACQUISITI i pareri delle Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro della salute e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro della giustizia;

EMANA

il seguente decreto legislativo

TITOLO I

Principi generali

ART. 1

(Campo di applicazione)

1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, di seguito denominato “regolamento”.

2. Il presente decreto reca, altresì, disposizioni nazionali in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità degli alimenti ai sensi del Capo VI del regolamento (UE) n. 1169 del 25 ottobre 2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e della direttiva 2011/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare, nonché la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle predette disposizioni.



ART. 2

(Definizioni)

1. Ai fini dell'attuazione del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento e, inoltre, si intende per «soggetto responsabile» l'operatore del settore alimentare di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento, con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è stabilito nell'Unione, l'importatore avente sede nel territorio dell'Unione; è, altresì, individuato come soggetto responsabile l'operatore del settore alimentare il cui nome o la cui ragione sociale siano riportati in un marchio depositato o registrato.

TITOLO II

Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento

CAPO I

Violazione delle disposizioni generali in materia di informazioni sugli alimenti

ART. 3

(Violazione delle pratiche leali di informazione di cui all'articolo 7 del regolamento)

1. Salvo che il fatto costituisca reato e ad esclusione delle fattispecie specificamente sanzionate dalle altre disposizioni del presente decreto, la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 7 del regolamento sulle pratiche leali d'informazione comporta per l'operatore del settore alimentare l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 3.000,00 ad € 24.000,00.

ART. 4

(Violazione degli obblighi informativi da parte degli operatori del settore alimentare di cui all'articolo 8 del regolamento)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare diverso dal soggetto responsabile di cui all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento, il quale, in violazione delle disposizioni di cui al medesimo paragrafo 3, fornisce alimenti di cui conosce o presume, in base alle informazioni in suo possesso in qualità di professionista, la non conformità alla normativa in materia di informazioni sugli alimenti applicabile e ai requisiti delle pertinenti disposizioni nazionali, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 500,00 a € 4.000,00.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che modifica le informazioni che accompagnano un alimento in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 2.000,00 a € 16.000,00.



3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che, in violazione dell'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento, non assicura che le informazioni sugli alimenti non preimballati siano trasmesse all'operatore del settore alimentare che riceve tali prodotti è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 1.000,00 a € 8.000,00.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che viola le disposizioni relative alla fornitura delle indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 8, paragrafo 7, primo comma, del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 1.000,00 a € 8.000,00. La medesima sanzione si applica per le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 7, secondo comma, del regolamento, nel caso in cui le indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 8, paragrafo 7, primo comma, siano state riportate solo sul documento commerciale.

CAPO II

Violazione delle disposizioni relative alle informazioni obbligatorie sugli alimenti preimballati e delle relative modalità di espressione

ART. 5

(Violazione degli obblighi relativi all'apposizione delle indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9, paragrafo 1, all'articolo 10, paragrafo 1, e all'allegato III del regolamento)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, la mancata apposizione delle indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento relativa alle sostanze che possono provocare allergie o intolleranze, fatte salve le deroghe previste dal regolamento, comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 5.000,00 a € 40.000,00. La sanzione non si applica nel caso in cui il soggetto responsabile abbia avviato le procedure previste dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 178/2002 prima dell'accertamento della violazione da parte dell'autorità di controllo.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, la mancata apposizione di una o più delle altre indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento, diverse da quelle del comma 1 e di cui all'articolo 10, paragrafo 1 e all'allegato III del regolamento, fatte salve le deroghe previste dal regolamento, comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 3.000,00 ad € 24.000,00. La mancata apposizione dell'indicazione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera g), comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa di cui al periodo precedente quando le condizioni particolari di conservazione o le condizioni di impiego siano richieste dalla natura o dalle caratteristiche dell'alimento.

3. L'indicazione in etichetta del nome, ragione sociale e indirizzo del produttore o confezionatore in luogo, se diverso, del nome, ragione sociale ed indirizzo del soggetto responsabile, quale specifica violazione dell'obbligo di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera h), del regolamento, comporta l'applicazione al soggetto responsabile della medesima sanzione amministrativa di cui al comma 2.



ART. 6

(Violazione degli obblighi relativi alle modalità di espressione, posizionamento e presentazione delle indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9, paragrafi 2 e 3, e agli articoli 12 e 13 e all'allegato IV del regolamento)

1. La mancata osservanza delle modalità di espressione delle indicazioni obbligatorie come prescritte all'articolo 9, paragrafi 2 e 3, nonché delle condizioni di presentazione e di posizionamento delle indicazioni obbligatorie di cui agli articoli 12 e 13 e dell'allegato IV del regolamento, comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 1.000,00 a € 8.000,00.

ART. 7

(Violazione delle disposizioni relative alla vendita a distanza di cui all'articolo 14 del regolamento)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni relative alla vendita a distanza di cui all'articolo 14 del regolamento comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 2.000,00 a € 16.000,00.

CAPO III

Violazione delle disposizioni specifiche sulle indicazioni obbligatorie

ART. 8

(Violazioni in materia di denominazione dell'alimento di cui all'articolo 17, all'articolo 18, paragrafo 2 e all'allegato VI del regolamento)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, la denominazione dell'alimento in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 17, paragrafi 1 e 4, del regolamento, comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 2.000,00 a € 16.000,00.

2. Quando la violazione di cui al comma 1 riguarda esclusivamente errori od omissioni formali, essa comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 500,00 ad € 4.000,00.

3. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 500,00 ad € 4.000,00.

4. La violazione delle disposizioni relative alla denominazione degli alimenti e alle indicazioni specifiche che la accompagnano di cui all'allegato VI del regolamento, fatte salve le deroghe ivi previste, comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 1.000,00 a € 8.000,00.



5. Le medesime sanzioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano al soggetto responsabile che viola l'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento in materia di denominazione e designazione degli ingredienti.

ART. 9

(Violazioni in materia di elenco degli ingredienti di cui all'articolo 18, paragrafi 1 e 3, ed all'allegato VII del regolamento)

1. Fatte salve le deroghe previste agli articoli 19 e 20 del regolamento, la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, paragrafi 1 e 3, nonché la violazione delle disposizioni di cui all'allegato VII del regolamento, comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 2.000,00 a € 16.000,00.

2. Quando la violazione di cui al comma 1 riguarda esclusivamente errori od omissioni formali, essa comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 500,00 ad € 4.000,00.

3. La violazione delle disposizioni relative all'indicazione e designazione degli ingredienti di cui all'allegato VII del regolamento, fatte salve le deroghe ivi previste, comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 1.000,00 a € 8.000,00.

ART. 10

(Violazioni in materia di requisiti nell'indicazione degli allergeni di cui all'articolo 21 e all'allegato II del regolamento)

La violazione delle disposizioni relative ai requisiti dell'etichettatura di alcune sostanze o prodotti che possono provocare allergie o intolleranze, di cui all'articolo 21 e all'allegato II del regolamento, comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 2.000,00 a € 16.000,00.

ART. 11

(Violazioni in materia di indicazione quantitativa degli ingredienti, di cui all'articolo 22 e all'allegato VIII del regolamento e in materia di indicazione della quantità netta, di cui all'articolo 23 e all'allegato IX del regolamento)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni relative all'indicazione quantitativa degli ingredienti di cui all'articolo 22 ed all'allegato VIII del regolamento, nonché la violazione delle disposizioni relative all'indicazione della quantità netta di cui all'articolo 23 ed all'allegato IX del regolamento, fatte salve le deroghe ivi previste, comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 1.000,00 a € 8.000,00.



ART. 12

(Violazioni in materia di termine minimo di conservazione, data di scadenza e data di congelamento di cui all'articolo 24 e all'allegato X del regolamento)

1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 24 ed all'allegato X, paragrafo 1, del regolamento relative all'indicazione del termine minimo di conservazione, fatte salve le deroghe ivi previste, comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 1.000,00 a € 8.000,00.
2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 24 ed all'allegato X, paragrafi 2 e 3 del regolamento, relative all'indicazione, rispettivamente, della data di scadenza e della data di congelamento per la carne, le preparazioni di carne e i prodotti della pesca non trasformati congelati, fatte salve le deroghe ivi previste, comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 2.000,00 a € 16.000,00. Le diciture relative alle carni, alle preparazioni di carne ed ai prodotti della pesca non trasformati, surgelati conformemente alle norme dell'Unione europea, per le quali gli obblighi di cui all'allegato X, paragrafo 3, del regolamento vengono ottemperati riportando in etichetta l'espressione "Surgelato il ...", in luogo dell'espressione "Congelato il ..." prevista alla lettera a), non comportano l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, quando un alimento è ceduto a qualsiasi titolo o esposto per la vendita al consumatore finale oltre la sua data di scadenza, ai sensi dell'articolo 24 e dell'allegato X del regolamento, il cedente o il soggetto che espone l'alimento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 5.000,00 a € 40.000,00.

ART. 13

(Violazioni in materia di indicazione del paese di origine o luogo di provenienza di cui all'articolo 26, e relativi atti di esecuzione, ed all'allegato XI del regolamento)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni relative a contenuti e modalità dell'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza di cui all'articolo 26 del regolamento comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 2.000,00 ad € 16.000,00.
2. Quando la violazione di cui al comma 1 riguarda solo errori ed omissioni formali essa comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 500,00 ad € 4.000,00.

ART. 14

(Violazioni in materia di titolo alcolometrico di cui all'articolo 28 ed all'allegato XII del regolamento)

1. La violazione delle disposizioni relative alla modalità di indicazione del titolo alcolometrico di cui all'articolo 28 e all'allegato XII del regolamento, comporta



l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 500,00 a € 4.000,00.

ART. 15

(Violazioni in materia di dichiarazioni nutrizionali di cui agli articoli da 30 a 35 ed agli allegati XIII, XIV e XV del regolamento)

1. La violazione delle disposizioni relative a modalità di indicazione, contenuto, espressione e presentazione della dichiarazione nutrizionale, di cui agli articoli da 30 a 35 ed agli allegati XIII, XIV e XV del regolamento, fatte salve le deroghe previste dal medesimo regolamento, comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 2.000,00 a € 16.000,00.

CAPO IV

Violazioni in materia di informazioni volontarie sugli alimenti

ART. 16

(Violazioni in materia di informazioni volontarie di cui all'articolo 36 del regolamento)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, al soggetto responsabile che fornisce volontariamente informazioni sugli alimenti in violazione dell'articolo 36, paragrafo 1, del regolamento si applicano, per le rispettive violazioni, le sanzioni previste agli articoli da 5 a 15 del presente decreto.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, al soggetto responsabile che fornisce volontariamente informazioni sugli alimenti in violazione dell'articolo 36, paragrafi 2 e 3, del regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 3.000,00 a € 24.000,00. La sanzione che consegue alla violazione delle fattispecie previste dal paragrafo 3 del predetto articolo 36 si applica alle violazioni commesse dopo che la Commissione ha adottato gli atti di esecuzione previsti dalla medesima disposizione.

TITOLO III

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 e relative sanzioni

CAPO I

Adeguamento della normativa nazionale

ART. 17

(Diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare ai sensi della direttiva n. 2011/91/UE del 13 dicembre 2011)

1. Il presente articolo concerne l'indicazione che consente di identificare il lotto o partita alla quale appartiene una derrata alimentare.



2. Per lotto, o partita, si intende un insieme di unità di vendita di una derrata alimentare, prodotte, fabbricate o confezionate in circostanze sostanzialmente identiche.

3. I prodotti alimentari non possono essere posti in vendita qualora non riportino l'indicazione del lotto di appartenenza.

4. Il lotto è determinato dal produttore o dal confezionatore del prodotto alimentare o dal primo venditore stabilito nell'Unione europea ed è apposto sotto la propria responsabilità; esso figura in ogni caso in modo da essere facilmente visibile, chiaramente leggibile ed indelebile ed è preceduto dalla lettera «L.», salvo nel caso in cui sia riportato in modo da essere distinto dalle altre indicazioni di etichettatura.

5. Per i prodotti alimentari preimballati l'indicazione del lotto figura sull'imballaggio preconfezionato o su un'etichetta appostavi.

6. Per i prodotti alimentari non preimballati l'indicazione del lotto figura sull'imballaggio o sul recipiente o, in mancanza, sui relativi documenti commerciali di vendita.

7. L'indicazione del lotto non è richiesta:

a) quando il termine minimo di conservazione o la data di scadenza figurano con la menzione almeno del giorno e del mese;

b) per i gelati monodose, venduti tal quali, e sempre che essa figuri sull'imballaggio globale;

c) per i prodotti agricoli, all'uscita dall'azienda agricola, nei seguenti casi:

1) venduti o consegnati a centri di deposito, di condizionamento o di imballaggio;

2) avviati verso organizzazioni di produttori;

3) raccolti per essere immediatamente integrati in un sistema operativo di preparazione o trasformazione;

d) per i prodotti alimentari non preimballati di cui all'articolo 44 del regolamento;

e) per le confezioni ed i recipienti il cui lato più grande abbia una superficie inferiore a 10 cm².

ART. 18

(Distributori automatici)

1. Fatte salve le ulteriori indicazioni obbligatorie prescritte da norme nazionali e dell'Unione Europea per tipi o categorie specifici di alimenti, nel caso di distribuzione di alimenti non preimballati messi in vendita tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati, devono essere riportate sui distributori e per ciascun prodotto le indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento, nonché il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede dell'impresa responsabile della gestione dell'impianto.

2. Le indicazioni di cui al comma 1 devono essere riportate in lingua italiana ed essere chiaramente visibili e leggibili.



ART. 19

(Vendita di prodotti non preimballati)

1. I prodotti alimentari offerti in vendita al consumatore finale o alle collettività senza preimballaggio, i prodotti imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore, i prodotti preimballati ai fini della vendita diretta, nonché i prodotti non costituenti unità di vendita ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera e), del regolamento in quanto generalmente venduti previo frazionamento ancorché posti in confezione o involucro protettivo, esclusi gli alimenti di cui al comma 8 forniti dalle collettività, devono essere muniti di apposito cartello applicato ai recipienti che li contengono oppure di altro sistema equivalente, anche digitale, facilmente accessibile e riconoscibile, presente nei comparti in cui sono esposti. Sono fatte salve le prescrizioni stabilite in materia dai disciplinari di produzione per i prodotti DOP e IGP. Le fascette e le legature, anche se piombate, non sono considerate imballaggio.

2. Fatte salve le ulteriori indicazioni obbligatorie prescritte per i prodotti non preimballati da norme nazionali e dell'Unione Europea, sul cartello devono essere riportate almeno le seguenti indicazioni, che, nel caso di fornitura diretta alle collettività, possono essere riportate su un documento commerciale, anche in modalità telematica:

- a) la denominazione dell'alimento;
- b) l'elenco degli ingredienti salvo i casi di esenzione disposti dal regolamento. Nell'elenco ingredienti devono figurare le indicazioni delle sostanze o prodotti di cui all'Allegato II del regolamento, con le modalità e le esenzioni prescritte dall'articolo 21 del medesimo regolamento;
- c) le modalità di conservazione per i prodotti alimentari rapidamente deperibili, ove necessario;
- d) la data di scadenza per le paste fresche e le paste fresche con ripieno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187;
- e) il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande con contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume;
- f) la percentuale di glassatura, considerata tara, per i prodotti congelati glassati;
- g) la designazione «decongelato» di cui all'Allegato VI, punto 2 del regolamento, fatti salvi i casi di deroga previsti.

3. Per i prodotti della gelateria, della pasticceria, della panetteria, della pasta fresca e della gastronomia, ivi comprese le preparazioni alimentari, l'elenco degli ingredienti può essere riportato su un unico e apposito cartello tenuto ben in vista oppure, per singoli prodotti, su apposito registro o altro sistema equivalente, anche digitale, da tenere bene in vista, a disposizione dell'acquirente, in prossimità dei banchi di esposizione dei prodotti stessi purché le indicazioni relative alle sostanze o prodotti di cui all'Allegato II del regolamento siano riconducibili ai singoli alimenti posti in vendita.

4. Per le bevande vendute mediante spillatura il cartello di cui al comma 1 può essere applicato direttamente sull'impianto o a fianco dello stesso.



5. Le acque idonee al consumo umano non confezionate, somministrate nelle collettività ed in altri esercizi pubblici, devono riportare, ove trattate, la specifica denominazione di vendita "acqua potabile trattata" o "acqua potabile trattata e gassata" se è stata addizionata di anidride carbonica.

6. I prodotti dolciari e da forno confezionati, ma destinati ad essere venduti a pezzo o alla rinfusa, generalmente destinati al consumo subito dopo l'acquisto, possono riportare le indicazioni di cui al comma 2 solamente sul cartello o sul contenitore, purché in modo da essere facilmente visibili e leggibili dall'acquirente.

7. Fatti salvi gli obblighi di cui all'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento, sui prodotti di cui al comma 1, nelle fasi precedenti la vendita al consumatore e alle collettività, devono essere riportate le menzioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento, con le medesime modalità e deroghe previste per i prodotti preimballati, il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare, nonché l'indicazione del lotto di appartenenza, di cui all'articolo 17, quando obbligatoria; tali menzioni possono essere riportate soltanto su un documento commerciale, anche in modalità telematica, se è garantito che tali documenti accompagnano l'alimento cui si riferiscono o sono stati inviati prima o contemporaneamente alla consegna.

8. In caso di alimenti non preimballati ovvero non considerati unità di vendita, serviti dalle collettività, come definite all'articolo 2, paragrafo 2, lettera d), del regolamento, è obbligatoria l'indicazione delle sostanze o prodotti di cui all'allegato II del medesimo regolamento. Tale indicazione deve essere fornita, in modo che sia riconducibile a ciascun alimento, prima che lo stesso venga servito al consumatore finale dalle collettività e deve essere apposta su menù o registro o apposito cartello o altro sistema equivalente, anche digitale, da tenere bene in vista. In caso di utilizzo di sistemi digitali, le informazioni fornite dovranno risultare anche da una documentazione scritta e facilmente reperibile sia per l'autorità competente sia per il consumatore finale. In alternativa, può essere riportato l'avviso della possibile presenza delle medesime sostanze o prodotti che possono provocare allergie o intolleranze, sul menù, sul registro o su un apposito cartello che rimandi al personale cui chiedere le necessarie informazioni che devono risultare da una documentazione scritta e facilmente reperibile sia per l'autorità competente sia per il consumatore finale.

9. Con riferimento agli alimenti di cui al comma 8, trova applicazione, altresì, l'obbligo di cui al comma 2, lettera g), fatti salvi i casi di deroga previsti.

10. Le indicazioni del presente articolo devono essere riportate in lingua italiana ed essere chiaramente visibili e leggibili.

ART. 20

(Prodotti non destinati al consumatore)

1. Fatti salvi gli obblighi di cui all'articolo 8, paragrafo 8, del regolamento, i prodotti alimentari destinati all'industria, agli utilizzatori commerciali intermedi ed agli artigiani per i loro usi professionali ovvero per essere sottoposti ad ulteriori lavorazioni nonché i semilavorati non destinati al consumatore devono riportare le menzioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), c) ed e), del regolamento, con le medesime modalità e deroghe previste per i prodotti preimballati, il nome o la ragione sociale o il



marchio depositato e l'indirizzo dell'operatore alimentare, nonché l'indicazione del lotto di appartenenza, di cui all'articolo 17, quando obbligatoria.

2. Le indicazioni di cui al comma 1 possono essere riportate sull'imballaggio o sul recipiente o sulla confezione o su una etichetta appostavi o sui documenti commerciali, anche in modalità telematica, purché agli stessi riferiti.

CAPO II

Violazioni delle disposizioni nazionali

ART. 21

(Violazioni in materia di diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare di cui all'articolo 17 del presente decreto)

1. L'omissione dell'indicazione del lotto, o partita, in violazione dell'articolo 17 comporta l'applicazione all'operatore del settore alimentare di cui al comma 4 del medesimo articolo 17, della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 3.000,00 a € 24.000,00.

2. L'indicazione del lotto, o partita, con modalità differenti da quelle previste dall'articolo 17 comporta l'applicazione all'operatore del settore alimentare della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 1.000,00 a € 8.000,00.

ART. 22

(Violazioni in materia di indicazione obbligatorie nella distribuzione di alimenti non preimballati attraverso distributori automatici di cui all'articolo 18 del presente decreto)

1. L'operatore del settore alimentare che viola le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 1.000,00 a € 8.000,00. La medesima sanzione si applica quando le predette indicazioni obbligatorie non sono riportate in lingua italiana in conformità alle disposizioni dell'articolo 18, comma 2.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che omette di apporre sui distributori automatici l'indicazione delle sostanze o prodotti che possono provocare allergie o intolleranze a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento, come previsto dall'articolo 44, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 5.000,00 a € 40.000,00.

ART. 23

(Violazioni in materia di indicazioni obbligatorie per la vendita dei prodotti non preimballati di cui all'articolo 19 del presente decreto)

1. L'operatore del settore alimentare che viola le disposizioni dell'articolo 19 in materia di vendita dei prodotti non preimballati è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 1.000,00 a € 8.000,00.



2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che omette, nella vendita dei prodotti non preimballati di cui all'articolo 19 e degli alimenti non preimballati serviti dalle collettività, l'indicazione delle sostanze o prodotti che possono provocare allergie o intolleranze, di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento, prevista obbligatoriamente dall'articolo 44, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 3.000,00 a € 24.000,00.

3. Quando l'indicazione di cui al comma 2 è resa con modalità difformi da quelle previste dalle disposizioni nazionali emanate ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, del regolamento, all'operatore del settore alimentare si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 1.000,00 a € 8.000,00. Quando la violazione riguarda solo aspetti formali, essa comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 500,00 ad € 4.000,00.

4. L'operatore del settore alimentare che omette, nelle fasi precedenti la vendita al consumatore o alle collettività, le indicazioni obbligatorie previste dall'articolo 19, comma 7, è soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 500,00 ad € 4.000,00.

ART. 24

(Violazioni in materia di indicazioni obbligatorie per i prodotti non destinati al consumatore finale ed alle collettività di cui all'articolo 20 del presente decreto)

1. L'operatore del settore alimentare che viola gli obblighi sulle menzioni obbligatorie e sulle modalità di apposizione delle stesse previste dall'articolo 20 è soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 500,00 ad € 4.000,00.

TITOLO IV

Disposizioni finali

ART. 25

(Clausola di mutuo riconoscimento)

1. Le disposizioni di cui al titolo III del presente decreto non si applicano ai prodotti alimentari legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia né ai prodotti legalmente fabbricati in uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), in conformità alle disposizioni del regolamento.

ART. 26

(Autorità competenti all'irrogazione delle sanzioni)

1. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è designato quale autorità competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto.



2. Restano ferme le competenze spettanti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145 e del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e quelle spettanti, ai sensi della normativa vigente, agli organi preposti all'accertamento delle violazioni.

3. I soggetti che svolgono attività di controllo sono tenuti agli obblighi di riservatezza sulle informazioni acquisite in conformità alla vigente legislazione.

ART. 27

(Procedure per le irrogazioni delle sanzioni)

1. Per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto compatibili con quanto previsto dal presente articolo, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. Alle violazioni previste dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

3. Quando la violazione è commessa da imprese aventi i parametri di microimpresa, di cui alla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, la sanzione amministrativa è ridotta sino alla metà.

4. Non si applicano le disposizioni sanzionatorie del presente decreto alle forniture ad organizzazioni senza scopo di lucro, per la successiva cessione gratuita a persone indigenti, di alimenti che presentano irregolarità di etichettatura non riconducibili alle informazioni relative alla data di scadenza o relative alle sostanze o a prodotti che possono provocare allergie o intolleranze.

5. Non si applicano le disposizioni sanzionatorie del presente decreto all'immissione sul mercato di un alimento che è corredato da adeguata rettifica scritta delle informazioni non conformi a quanto previsto dal presente decreto.

ART. 28

(Disposizioni transitorie)

1. Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima della data di entrata in vigore del presente decreto in difformità dello stesso possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.

ART. 29

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Le amministrazioni pubbliche interessate all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



ART. 30

(Abrogazioni)

1. E' abrogato il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109; resta fermo quanto disposto ai sensi del decreto legislativo recante la disciplina dell'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170. Il richiamo agli articoli 13, 15, 16 e 17 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, contenuto in altre disposizioni normative, deve intendersi riferito rispettivamente agli articoli 17, 18, 19 e 20 del presente decreto. I richiami all'articolo 18 del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 109, contenuti nelle vigenti disposizioni, si intendono effettuati ai corrispondenti articoli del presente decreto.
2. Sono altresì abrogati:
 - a) l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1980, n. 391;
 - b) il decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77.
3. Alla legge 3 maggio 1989 n. 169 sono soppressi:
 - a) l'articolo 5, comma 3, ultimo periodo;
 - b) l'articolo 6, comma 1, lettera a) limitatamente alle parole: “, con data di riferimento di 180 giorni dal confezionamento”;
 - c) l'articolo 6, comma 1, lettera b) limitatamente alle parole: “, con data di riferimento di 90 giorni dal confezionamento”.

ART. 31

(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

